



RINA Check
Modello di
Organizzazione,
Gestione e Controllo
(ai sensi del D.lgs. 231/2001)

Edizione Luglio 2021

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 231/2001)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di RINA Check S.r.l. il 30 novembre 2010 e da ultimo aggiornato il **26 luglio 2021**.

L'ottava edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo recepisce l'avvenuta riorganizzazione del Gruppo RINA, tramite l'adozione del nuovo Regolamento di Gruppo, approvato in data 04.03.2021 dal Consiglio di Amministrazione di RINA S.p.A., che ha reso necessario l'allineamento del nostro sistema di controllo interno.

Nel ribadire con forza che la Società (così come l'intero Gruppo) ha un approccio di tolleranza zero verso ogni condotta corruttiva o collusiva, volta a ottenere vantaggi indebiti di qualsiasi natura, Vi invito al rispetto delle regole presenti in questo Modello Organizzativo contribuendo alla sua diffusione a tutti i livelli.

Giovanni Dondero
CEO RINA Check S.r.l.

| | |
|--|----|
| PARTE GENERALE..... | 6 |
| 1 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001 | 6 |
| 1.1 Premessa..... | 6 |
| 1.2 Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa | 7 |
| 1.3 I reati in relazione ai quali insorge la responsabilità dell'ente | 7 |
| 1.4 La colpa di Impresa / Organizzazione | 9 |
| 1.5 Esonero della Responsabilità Amministrativa..... | 9 |
| 1.6 Le sanzioni in caso di commissione del reato | 11 |
| 2 IL MODELLO ADOTTATO DA RINA CHECK S.R.L..... | 12 |
| 2.1 La struttura organizzativa del Gruppo RINA | 12 |
| 2.1.1 direction & coordination committee | 13 |
| 2.1.2 risk management and audit committee | 14 |
| 2.1.3 corporate compliance board..... | 14 |
| 2.1.4 Safeguard Impartiality Board (SIB)..... | 14 |
| 2.1.5 Task force per la gestione delle emergenze | 14 |
| 2.2 Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di RINA Check S.r.l. | 15 |
| 2.3 Finalità del Modello e gli obiettivi perseguiti | 16 |
| 2.4 Adozione del Modello in RINA Check S.r.l. | 17 |
| 2.5 Gli elementi del Modello di RINA Check S.r.l. | 17 |
| 2.6 Destinatari del Modello..... | 18 |
| 2.7 Whistleblowing | 19 |
| 3 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI | 20 |
| 3.1 Attività preliminari..... | 20 |
| 3.2 Individuazione dei rischi ed elaborazione delle Parti Speciali del Modello..... | 20 |
| 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 22 |
| 4.1 Generalità..... | 22 |
| 4.1.1 Composizione, nomina e revoca..... | 22 |
| 4.2 Principi di condotta nell'Organismo di Vigilanza | 23 |
| 4.3 Competenza e valutazione del personale facente parte dell'Organismo di Vigilanza | 24 |
| 4.4 Funzioni e poteri | 24 |
| 4.5 Flussi informativi | 25 |
| 4.5.1 Attività di reporting verso il vertice aziendale..... | 25 |
| 4.5.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie..... | 26 |
| 4.6 Rapporti fra l'Organismo di Vigilanza di RINA Check S.r.l. e RINA S.p.A. | 26 |
| 4.7 Raccolta e conservazione delle informazioni | 27 |
| 5 FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO | 28 |
| 5.1 Premessa..... | 28 |
| 5.2 Informazione agli Amministratori..... | 28 |
| 5.3 Informazione e formazione ai Dirigenti e ai Responsabili di Unità Organizzativa | 28 |
| 5.4 Informazione e formazione ai dipendenti..... | 28 |
| 5.5 La comunicazione iniziale..... | 28 |

| | | |
|------|---|----|
| 5.6 | La comunicazione ai fornitori, consulenti, personale non esclusivo e terzi in genere..... | 29 |
| 6 | SISTEMA SANZIONATORIO | 30 |
| 6.1 | Funzione del Sistema Sanzionatorio | 30 |
| 6.2 | Criteri applicativi | 31 |
| 6.3 | Misure nei confronti dei dipendenti | 31 |
| 6.4 | Misure nei confronti dei dirigenti..... | 32 |
| 6.5 | Misure nei confronti degli Amministratori..... | 33 |
| 6.6 | Misure nei confronti dei membri dell’Organismo di Vigilanza | 33 |
| 6.7 | Misure nei confronti dei Fornitori, Consulenti, Fornitori di Servizi | 33 |
| 7 | REGOLE GENERALI PER L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO | 34 |
| 7.1 | Programma per l’aggiornamento del Modello | 34 |
| | PARTI SPECIALI | 35 |
| | PREMESSA | 35 |
| 1.1. | Principi generali di comportamento | 35 |
| 1.2. | Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e INcaricato di Pubblico Servizio | 37 |
| | PARTI SPECIALI - A. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE | 39 |
| 1 | Reati..... | 39 |
| 2 | Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (CD. sensibili”) | 40 |
| 3 | Regole e divieti..... | 41 |
| 4 | Controlli interni | 42 |
| | PARTI SPECIALI - B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO | 44 |
| 1 | Reati..... | 44 |
| 2 | Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (CD. sensibili”) | 49 |
| 3 | Regole e divieti..... | 50 |
| 4 | Controlli interni | 51 |
| | PARTI SPECIALI - C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL’ORDINE DEMOCRATICO, REATI TRANSNAZIONALI, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA | 53 |
| 1 | Reati..... | 53 |
| 2 | Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (CD. sensibili”) | 58 |
| 3 | Regole e divieti..... | 58 |
| 4 | Controlli interni | 60 |
| | PARTI SPECIALI - D. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE, ABUSO D’UFFICIO E CORRUZIONE TRA PRIVATI | 61 |
| 1 | Reati..... | 61 |
| 2 | Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (CD. sensibili”) | 66 |
| 3 | Regole e divieti..... | 68 |
| 4 | Controlli interni | 69 |
| | PARTI SPECIALI - E. REATI SOCIETARI | 71 |
| 1 | Reati..... | 71 |
| 2 | Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (CD. sensibili”) | 74 |
| 3 | Regole e divieti..... | 74 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Controlli interni | 75 |
| PARTI SPECIALI - F. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO | 77 |
| 1 Reati..... | 77 |
| 2 Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (CD. sensibili") | 78 |
| 3 Regole e divieti..... | 79 |
| 4 Controlli interni | 79 |
| PARTI SPECIALI - G. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 81 |
| 1 Reati..... | 81 |
| 2 Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (CD. sensibili") | 84 |
| 3 Regole e divieti..... | 84 |
| 4 Controlli interni | 85 |
| PARTI SPECIALI - H. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE | 86 |
| 1 Reati..... | 86 |
| 2 Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (CD. sensibili") | 87 |
| 3 Regole e divieti..... | 87 |
| 4 Controlli interni | 87 |
| PARTI SPECIALI - I. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ | 89 |
| 1 Reati..... | 89 |
| 2 Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (CD. sensibili") | 89 |
| 3 Regole e divieti..... | 90 |
| 4 Controlli interni | 90 |
| PARTI SPECIALI - M. REATI AMBIENTALI | 91 |
| 1 Reati..... | 91 |
| 2 Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (CD. sensibili") | 96 |
| 3 Regole e divieti..... | 97 |
| 4 Controlli interni | 98 |
| PARTI SPECIALI - N. REATI TRIBUTARI E CONTRABBANDO | 99 |
| 1 Reati | 99 |
| 2 Processi/Sottoprocessi aziendali a rischio reato (cd. sensibili") | 102 |
| 3 Regole e divieti..... | 102 |
| 4 Controlli interni..... | 103 |

PARTE GENERALE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1 PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito D.lgs. 231/2001 o decreto), recante la **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”**, ha consentito di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito **ed ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità penale degli enti¹**, che va ad aggiungersi a quella riconducibile alla persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta illecita.

Suddetto Decreto denota una particolare importanza, dal momento che determina il superamento di quel antico principio latino secondo cui **“societas delinquere non potest”**, concetto indirettamente sancito anche dall'articolo 27 della Costituzione².

La portata innovativa del D.lgs. 231/2001 è costituita dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in conseguenza della commissione di un fatto illecito.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società sono chiamate a rispondere dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, il D.lgs. 231/2001:

- introduce i principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa;
- individua i reati in relazione ai quali insorge la responsabilità dell'ente;
- individua gli adempimenti necessari per l'esonero della responsabilità;
- descrive le sanzioni in caso di commissione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, salvo che per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto.

¹ Da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.

² *“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”*

1.2 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 5 del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi a suo interesse o vantaggio da:

- a) *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Quindi, per quanto attiene alla nozione di “**interesse**” o “**vantaggio**”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia realizzata con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla Società; del pari la responsabilità amministrativa incombe su quest'ultima ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'Ente, abbia comunque importato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Le condizioni di applicabilità della responsabilità si basano sui criteri di natura oggettiva quali:

- la commissione di uno dei reati espressamente previsti dal D.lgs. 231/2001, ovvero la cui disciplina è espressamente richiamata;
- la commissione di uno dei suddetti reati da parte di un soggetto che ricopre un ruolo apicale all'interno della società, ovvero di un sottoposto alla sua vigilanza;
- la sussistenza di un interesse o di un vantaggio dell'ente derivante dalla commissione del reato.

Inoltre, l'art. 26, comma 1, del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella **forma di tentativo** dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive siano ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'ente, ai sensi dell'articolo, “*impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*”.

1.3 I REATI IN RELAZIONE AI QUALI INSORGE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Nell'impianto originario i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 erano i seguenti:

- art 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (modificato dalla l. 161/2017 e dal d.lgs. 75/2020);
- art 25: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio (rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lettera a), legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. 75/2020).

Successivamente sono state incluse, nel novero dei reati presupposto, **ulteriori fattispecie**:

- art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati (introdotti dall'art. 7 L.

- 48/2008 e modificati dal D.lgs. 7 e 8/2016, dal d. l. 105/2019 e dalla l. 133/2019 di conversione);
- art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata (introdotti dall'art. 29 L. 94/2009 e modificati dalla L. 69/2015);
 - art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (introdotti dall'art. 6 del D.L. 350/2001 convertito in L. 409/2001, modificati dalla L. 99/2009 e successivamente dal D.lgs. 125/2016);
 - art. 25 bis 1: delitti contro l'industria e il commercio (introdotti dall'art. 15 L. 99/2009);
 - art. 25 ter: reati societari (introdotti dall'art. 3 del D.lgs. 61/2002, modificati dalla L. 190/2012, successivamente dalla L. 69/2015 e da ultimo dal D.lgs. 38/2017);
 - art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico (introdotti dall'art. 3 della L. 7/2003, modificati dal D.lgs. 153/2016);
 - art. 25 quater 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (introdotti dall'art. 8 della L. 7/2006);
 - art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale (introdotti dall'art. 5 della L. 228/2003, modificati dall'art. 10 L. 38/2006 e da ultimo dalla L. 199/2016);
 - art. 25 sexies: abusi di mercato (introdotti dall'art. 9 della L. 62/2005);
 - altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies TUF) (modificato dal d. lgs. n. 107/2018);
 - art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (introdotti dall'art. 9 della L. 123/2007 e modificati dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008 e dalla l. n. 3/2019);
 - art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (introdotti dall'art. 63 del D.lgs. 231/2007, modificato dalla L. 186/2014);
 - art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore (introdotti dall'art. 15 della L. 99/2009);
 - art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (introdotto dall'art. 4 della L. 116/2009, modificato dal D.lgs. 121/2011);
 - art. 25 undecies: reati ambientali (articolo introdotto dal D.lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015);
 - art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (introdotto dall'articolo 2 D.lgs. 109/2012, modificato dalla L. 161/2017);
 - art. 25 terdecies: razzismo e xenofobia (articolo introdotto dalla L. 167/2017, modificato dal D.lgs. 21/2018);
 - reati transnazionali (art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146);
 - responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art 12 della l. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
 - art. 25 quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (introdotto dall'art. 5 della l. n. 39/2019).
 - art. 25 quinquiesdecies: reati tributari (introdotti dall'art. 39, Il comma del D.L. 124/2019, modificato dalla l. di conversione n. 157/2019 e dal d.lgs. 75/2020);
 - art. 25 sexiesdecies: contrabbando (introdotto dall'art. 5 del d.lgs. 75/2020).

1.4 LA COLPA DI IMPRESA / ORGANIZZAZIONE

Nel luglio 2010 la Corte di Cassazione ha definito, nella sentenza n. 27755, la **colpa di organizzazione** come una colpa costituita dal: *“non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello ipotizzato”*.

Quindi, la colpa è da intendersi come l'omessa o l'insufficiente regolamentazione e/o vigilanza dei processi che possono costituire la base per la realizzazione dei reati ex D.lgs. 231/2001.

Per individuare la responsabilità dell'ente si utilizza il termine “Organizzazione” in quanto l'ente viene inteso come un aggregato di individui “organizzati” in grado di fronteggiare le situazioni “complesse”.

La struttura organizzativa riguarda:

- gli organi, ai quali sono assegnate determinate funzioni (sistema di procedure, direttive, deleghe, attribuzioni di responsabilità);
- le relazioni tra i diversi organi (gerarchia).

L'assetto organizzativo costituisce una variabile di notevole impatto per l'ambiente di controllo e deve essere sufficientemente formalizzato, specialmente per:

- l'attribuzione delle responsabilità;
- l'evidenza della dipendenza gerarchica e l'evidenza dei limiti delle competenze e della responsabilità decisionale;
- la descrizione delle funzioni che devono risultare separate e in un contesto effettivo di regole funzionali al controllo;
- l'evidenza del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora in avanti Modello o semplicemente MOG) è condizione necessaria, anche se non sufficiente, affinché la società possa sostenere la presunzione di non aver agevolato il compimento del reato. Il tutto è in sintonia con l'art. 2428 comma 1 del Codice civile che prevede, nella relazione degli amministratori delle società, oltre al già operante obbligo di fornire informazioni sulla prevedibile evoluzione della società stessa, anche il dovere di prevenire i rischi e le incertezze cui l'impresa è esposta.

1.5 ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero (ovverosia una specifica causa di non punibilità/**scriminante**) da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:³

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;⁴

³ L'onere della prova dell'adeguata organizzazione dell'impresa (ovverosia dell'idoneità del MOG e quindi delle condizioni previste dalle lettere sottoindicate) e dell'elusione fraudolenta dello stesso Modello è posto a carico dell'azienda stessa. Questo causa una oggettiva difficoltà nell'esercitare un reale diritto di difesa da parte degli enti.

⁴ Nello specifico l'art. 6, lett. a) prende in considerazione il MOG c.d. “ante factum”, che è cosa diversa dal MOG adottato “post factum” ovverosia dopo la commissione del reato il quale configura un particolare tipo di circostanza attenuante ex art. 12, II co. d. lgs. 231/2001 (casi di riduzione della sanzione pecuniaria).

- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **Organismo dell'ente** (chiamato Organismo di Vigilanza) dotato di poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i Modelli di organizzazione e gestione;
- d. non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Ai sensi dell'art 7 del Decreto, se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, *“l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”*. Inoltre, se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e l'Organismo di Vigilanza ha diligentemente svolto le sue funzioni, si presume esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, quindi, la responsabilità amministrativa della società. **Sostanzialmente, gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono una presunzione di colpevolezza se il reato è commesso da soggetti apicali; presunzione che viene meno se il reato è commesso da soggetti sottoposti a direzione e vigilanza dei soggetti apicali.**

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono (art. 6 comma 2):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nella predisposizione di un corretto Modello, la Società si può ispirare alle Linee Guida dichiarate idonee dal Ministero della Giustizia (come quelle di Confindustria e quelle CNDCEC di più recente creazione⁵). A tale scopo l'organo amministrativo/gestorio è tenuto a definire le linee di indirizzo del **sistema di controllo interno** affinché siano conseguiti gli scopi fissati dall'art. 6 comma 3 del Decreto e affinché i principali rischi siano correttamente identificati e gestiti.

Le linee guida prevedono:

- l'individuazione di **processi e modalità di commissione** dei reati;
- **protocolli, procedure, istruzioni** (manuali ed informatiche) di un sistema di controllo preventivo;
- un **Codice Etico** con riferimento ai reati considerati;
- un sistema organizzativo formalizzato per l'attribuzione delle responsabilità all'interno dell'azienda (**deleghe di funzioni e poteri di firma**);
- un sistema di **controllo di gestione**;
- un programma di **formazione** e comunicazione specifico su tali temi;
- un **sistema disciplinare/sanzionatorio** interno;

⁵ Titolate “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” e adottate congiuntamente da Confindustria, CNF, ABI e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel febbraio 2019.

- un **Organismo di Vigilanza** interno all'Ente.

1.6 LE SANZIONI IN CASO DI COMMISSIONE DEL REATO

Il D.lgs. 231/2001 prevede tipologie differenti di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico, le sanzioni sono le seguenti:

- a. pecuniarie;
- b. interdittive;
- c. confisca;
- d. pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni interdittive**, individuate dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste dal Decreto per alcune fattispecie di reati, sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, le **sanzioni pecuniarie** trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto un sistema commisurativo per quote: quindi, nel caso di illecito, il giudice determinerà dapprima l'ammontare del numero delle quote (sulla base degli indici di gravità del reato) e, in un secondo momento, il valore monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche dell'azienda.

All'art. 18 del Decreto è disciplinata la pubblicazione della sentenza, quest'ultima è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.

Mentre all'art. 19 è regolata la confisca del prezzo o del profitto del reato, sanzione obbligatoria che consegue alla sentenza di condanna.

2 IL MODELLO ADOTTATO DA RINA CHECK S.R.L.

2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO RINA

Il Gruppo RINA è formato dalla Società Capogruppo RINA S.p.A., dalle Sub Holding (RINA Services S.p.A., RINA Consulting S.p.A.) e dalle Società Controllate in Italia e all'estero. RINA S.p.A. è la Holding del Gruppo, a sua volta controllata per la maggior parte dal Registro Italiano Navale (Ente senza scopo di lucro fondato nel 1861).

L'attività operativa del Gruppo è eseguita dalle due Sub Holding:

- 1) RINA Services S.p.A., che esegue attività di valutazione della conformità generalmente svolta in forza di titoli autorizzativi come accreditamenti, autorizzazioni e notifiche;
- 2) RINA Consulting S.p.A., che esegue attività nel settore della consulenza ingegneristica e delle ispezioni di seconda parte.

Nell'ambito dell'organizzazione societaria, il Regolamento di Gruppo prevede che sia la Capogruppo RINA S.p.A. ad esercitare le attività di direzione e coordinamento nei confronti di tutte le Società Controllate, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

Tale attività della Capogruppo non limita in alcun modo le scelte sul piano tecnico e operativo delle Società Controllate, che vengono pertanto esercitate in piena autonomia e piena assunzione di responsabilità da parte delle Controllate stesse.

L'esercizio di direzione e coordinamento della Capogruppo si realizza mediante:

- i) la gestione accentrata di funzioni, prestate quali servizi a beneficio delle Società Controllate, in modo da realizzare economie di scala e ottenere una maggiore coerenza gestionale;
- ii) il coordinamento funzionale tra gli organi societari di amministrazione e controllo della Capogruppo e quelli delle società controllate, nonché tra le Direzioni della Capogruppo e le funzioni delle Società Controllate aventi analogo profilo di competenza;
- iii) la definizione di strumenti operativi quali policy, flussi informativi e l'istituzione di comitati di coordinamento;
- iv) un sistema di autorizzazioni preventive, rilasciate dalla Capogruppo su Operazioni non Ordinarie, Operazioni di Maggior Rilievo da compiersi da parte delle Società Controllate, con l'obiettivo di assicurare la coerenza delle scelte gestionali di ciascuna Società Controllata con le scelte strategiche e le politiche di Gruppo.

L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale della Capogruppo operano nell'ambito dei poteri che sono loro attribuiti dallo statuto e dalle procure del CdA, trasferendo le linee di indirizzo e verificando la loro attuazione da parte delle Controllate.

La gestione accentrata da parte della Capogruppo ha lo scopo di rendere maggiormente omogenee l'organizzazione e le modalità operative delle Società Controllate, nonché di ottimizzarne i costi, valorizzando le economie di scala.

La gestione accentrata da parte della Capogruppo può assumere modalità e forme differenziate, in funzione della presenza nelle Società Controllate di strutture dedicate per

le funzioni di riferimento.

Nell'ambito delle aree oggetto di accentramento, la Capogruppo, per mezzo delle proprie Direzioni competenti, stabilisce le politiche generali di gestione, definisce i processi, individua i flussi informativi e gli strumenti operativi atti a realizzarlo, nonché, ove previsto, svolge le attività e presta i relativi servizi.

I termini, le condizioni, le tempistiche e le modalità di erogazione di tali servizi sono definiti in contratti di servizio infra-gruppo, che disciplinano i livelli qualitativi dell'erogazione dell'attività e della prestazione dei servizi, nonché gli opportuni vincoli di confidenzialità, secondo standard normativi e prassi di mercato applicabili. I contratti di servizio infragruppo possono prevedere il rilascio di apposita procura che attribuisca alla Capogruppo il potere di agire, nello svolgimento dei servizi previsti dal contratto, in nome e per conto della Società Controllata.

Il coordinamento delle Società Controllate è realizzato dalla Capogruppo attraverso i seguenti Comitati e Direzioni:

Comitati

- i) Direction & Co-ordination Committee (DCC);
- ii) Risk Management and Audit Committee (RMC);
- iii) Corporate Compliance Board (CCB).

Direzioni

- i) Merger & Acquisitions;
- ii) Governance, Compliance, Sustainability & Risk Management;
- iii) Strategic Project & Technical Innovation;
- iv) Institutional Relations & Communication;
- v) Administration & Finance;
- vi) HR, Organization & People Experience;
- vii) Digital & IT;
- viii) Legal Affairs;
- ix) Procurement & Real Estate;
- x) Sales Excellence;
- xi) Tender Management;
- xii) Marketing & Go-to-Market Strategy.

2.1.1 DIRECTION & COORDINATION COMMITTEE

Comitato composto dall'Amministratore Delegato e dal Managing Director della Capogruppo, dai Responsabili delle Direzioni di RINA S.p.A. e dagli Amministratori Delegati delle Sub Holding RINA Services S.p.A. e RINA Consulting S.p.A.

Il Comitato ha l'obiettivo di sviluppare la politica e il Regolamento che disciplinano le attività di direzione e coordinamento svolte dalla Holding nei settori finanza, amministrazione, strategia, organizzazione, conformità e continuità operativa e sottoporli per approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, supporta l'Amministratore Delegato della Holding nella definizione delle politiche, strategia, governance, organizzazione e budget del Gruppo e garantisce lo scambio continuo di flussi informativi tra la Holding e le Sub-holding.

2.1.2 RISK MANAGEMENT AND AUDIT COMMITTEE

Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato nell'individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi strategico, finanziario, operativo e di compliance associati alle attività svolte dalla Capogruppo e dalle Società Controllate.

Il Comitato può richiedere alla funzione Corporate Internal Audit analisi dettagliate su rischi, aree o attività specifiche svolte all'interno del Gruppo RINA.

Infine, il Comitato valuta l'indipendenza, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione Corporate Internal Audit.

2.1.3 CORPORATE COMPLIANCE BOARD

Il Comitato fornisce le linee di indirizzo affinché le attività delle Sub Holding siano svolte nel rispetto dei requisiti di imparzialità, integrità, tutela delle informazioni aziendali, dei dati personali e della proprietà intellettuale, lotta alla corruzione, correttezza nella condotta commerciale, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, diritti umani ed equità del lavoro.

In particolare, il Comitato:

- Definisce, aggiorna continuamente e divulga le politiche, metodologie, procedure, istruzioni e linee guida sulla gestione dei rischi di imparzialità;
- Fornisce il proprio parere su casi potenziali e specifici di conflitto di interessi segnalati dal Chief Risk Officer o da altre funzioni e/o comitati della Holding e delle Sub Holding.

2.1.4 SAFEGUARD IMPARTIALITY BOARD (SIB)

È un comitato composto dal Chief Risk & Compliance Officer, dai responsabili delle funzioni di compliance di RINA Services S.p.A. e dal Legal Counsel. Il Comitato svolge diverse attività quali:

- diffondere all'interno delle politiche, metodologie, procedure, istruzioni e linee guida di RINA Services S.p.A. la gestione dei conflitti di interesse sviluppata dal Corporate Compliance Board (CCB);
- identificare e gestire in modo continuativo, in collaborazione con le funzioni di compliance di RINA Services S.p.A., i rischi di imparzialità derivanti dalle attività e dalle relazioni dei servizi RINA, anche attraverso l'analisi e la gestione di casi particolari;
- definire, approvare e aggiornare continuamente "l'Addendum ai Rapporti di Imparzialità sulla Gestione dei Rischi (RMRImp-AD)" delle società operative RINA;
- proporre al CCB modifiche di politiche, metodologie, procedure, istruzioni e linee guida sulla gestione dei rischi di imparzialità;
- portare all'attenzione del CCB, per consulenza, situazioni nuove o irrisolte di potenziali conflitti di interesse;
- monitorare che i consigli del CCB di cui sopra siano correttamente implementati all'interno delle Società del Gruppo RINA e informare tempestivamente il CCB quando ciò non avviene.

2.1.5 TASK FORCE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

RINA è consapevole che per garantire la continuità dell'esercizio del Gruppo è necessaria una gestione efficace delle situazioni di emergenza che possono verificarsi anche su scala

globale. Pertanto, pone la giusta attenzione alle evoluzioni dei contesti politico, sociale, economico e sanitario a livello mondiale.

Secondo quanto previsto dalla politica e procedura interna di gestione del rischio, la Capogruppo RINA S.p.A. valuta ed analizza le situazioni ritenute più critiche e dal momento in cui le notizie cominciano a destare preoccupazione, costituisce una o più task force ad hoc che si occupano di monitorare la situazione a livello globale e verificare la necessità di misure cautelative da porre in essere per tutte le Società del Gruppo.

Tra le principali misure individuate si ricordano:

- le attività di analisi di rischio,
- l'adozione, l'integrazione, e la verifica dell'applicazione dei protocolli, delle procedure e delle istruzioni aziendali necessarie alla gestione dell'emergenza in corso,
- il confronto con le parti sociali,
- la formazione e l'informazione del personale sullo stato corrente dell'emergenza, sui rischi e sulle relative evoluzioni,
- l'istituzione di flussi informativi straordinari da e per le task force di volta in volta costituite,
- il presidio ed il potenziamento dei sistemi informatici a garanzia della continuità aziendale.

Le task force create per gli scopi predetti si coordinano con i Responsabili di Funzione per assicurare l'applicazione delle misure adottate, a tutti i livelli.

L'eventuale adozione di misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori prevedono che le task force consultino i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e che il Datore di Lavoro verifichi l'adozione delle misure da parte di tutti dipendenti, in linea con l'obbligo giuridico che sussiste in capo ad esso in materia di sicurezza dei lavoratori.

2.2 LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RINA CHECK S.R.L.

RINA Check S.r.l. è una società del Gruppo RINA, controllata da RINA Services S.p.A., attraverso la quale vengono erogati agli operatori economici e istituzionali le attività operative a "marchio RINA" in Italia e all'estero in qualità di Organismo di Ispezione di tipo A accreditato da Accredia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

La società ha ad oggetto attività di:

- a) accertamento, controllo, supervisione, ispezione e certificazione nelle varie fasi di fattibilità, progettazione, realizzazione, fabbricazione, montaggio, installazione, prove, collaudi e gestione di opere o prodotti nel settore marittimo, industriale, impiantistico, civile e negli altri settori produttivi;
- b) supporto ai soggetti pubblici e privati nelle attività connesse alla gestione della realizzazione di opere nei settori sopra indicati;
- c) qualsiasi attività, ad eccezione di quelle riservate da disposizioni di legge a soggetti in possesso di particolari requisiti che la società non possiede.

Gli ambiti per cui RINA Check è accreditata sono i seguenti:

- Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Per la tipologia ispettiva:

- Ispezioni sulla progettazione delle opere (ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 112 del Decr. Leg.vo n° 163 del 12.04.06, G.U. del 02.05.06 o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive modifiche – ad oggi D.lgs. 50/2016);
- Ispezione sulla esecuzione delle opere (a fronte della norma UNI 10721:2012 “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia ed alle opere di ingegneria civile”, delle leggi applicabili e dei capitolati della committenza);
- Ispezioni sull’iter di finanziamento per le costruzioni secondo la norma UNI/TS 11453.
- Opere impiantistiche industriali:
Per la tipologia ispettiva:
 - Ispezioni sulla progettazione delle opere (ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 112 del Decr. Leg.vo n° 163 del 12.04.06, G.U. del 02.05.06 o ai sensi di altre legislazioni applicabili e successive modifiche);
 - Ispezioni sull’iter di finanziamento per le costruzioni secondo la norma UNI/TS 11453.
- RT-33 – Protocollo ITACA nei settori:
 - Edilizia residenziale
 - Edilizia non residenziale
 Per le tipologie ispettive:
 - Progettazione
 - Realizzazione

RINA Check ha formalizzato le responsabilità, le mansioni e i rapporti specifici in relazione all’esercizio dell’attività attraverso l’organigramma aziendale nominativo e il Manuale della Qualità, nei quali sono definite la struttura organizzativa della società, le funzioni e le responsabilità assegnate.

In sintesi, l’organizzazione comprende i seguenti Organi:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione composto di membri nominati dall’Assemblea, è l’organo preposto alla conduzione di RINA Check, riferisce all’Assemblea ed è composto da quattro membri. I membri del Consiglio d’Amministrazione non possono essere collegati ad una parte direttamente coinvolta in attività/situazioni di progettazione. Il Consiglio d’Amministrazione nomina, tra i propri membri, l’Amministratore Delegato.
- L’Organo di Controllo di RINA CHECK è la società esterna ed indipendente di revisione, iscritta nel Registro mantenuto dal Ministero di Giustizia.

2.3 FINALITÀ DEL MODELLO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI

RINA Check S.r.l. è attenta alle aspettative dei propri stakeholders in quanto è consapevole del valore che deriva agli stessi da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001.

Nei limiti delle attività svolte nell’interesse della Società e del Gruppo, si richiede a tutti i destinatari del Modello - attuali e potenziali - di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione di reati.

Tali condotte devono necessariamente ispirarsi ai valori di professionalità ed integrità previsti nel Codice Etico.

I principi di eticità, imparzialità, indipendenza ed onestà sono alla base della scelta volontaria dell'adozione del presente Modello, di cui il Codice Etico è parte integrante.

Attraverso l'adozione, l'aggiornamento e l'efficace attuazione del Modello, RINA Check S.r.l. si propone di:

- ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 connessi con l'attività aziendale;
- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- informare tutti i possibili destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto dello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello, attraverso l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- informare circa le conseguenze che potrebbero derivare - alla Società e indirettamente a tutti gli stakeholders - dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto;
- ottenere un costante controllo sulle attività aziendali in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio.

2.4 ADOZIONE DEL MODELLO IN RINA CHECK S.R.L.

RINA Check S.r.l. ha avviato nel corso dell'esercizio 2010 un progetto interno volto ad analizzare i processi aziendali con l'obiettivo di individuare le attività sensibili ossia le "attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Il Consiglio di Amministrazione di RINA Check S.r.l. ha adottato, con delibera del 30/11/2010, la prima edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo periodicamente aggiornato negli anni successivi.

Il Modello è stato periodicamente aggiornato a seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto al d. lgs. 231/2001 e come effetto della continua evoluzione del business e dell'organizzazione all'interno del Gruppo RINA, nonché della autovalutazione dei rischi, la quale è un'attività costante i cui dati vengono recepiti nel continuo.

2.5 GLI ELEMENTI DEL MODELLO DI RINA CHECK S.R.L.

Il Modello predisposto da RINA Check S.r.l. si fonda su un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto.

Il Modello consta di due parti:

A - Parte Generale del Modello: è la presente parte documentale che costituisce la sintesi del Modello articolata nelle seguenti trattazioni:

- Il D.lgs. 231/2001 e la normativa di riferimento;
- Il Modello adottato da RINA Check S.r.l.;
- Metodologia di analisi dei rischi;
- L'Organismo di Vigilanza;
- Formazione e diffusione del Modello;
- Sistema Sanzionatorio;
- Regole Generali per l'aggiornamento del Modello.

B - Parti speciali del Modello: sono relative alle varie tipologie di reati contemplati dal decreto e astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale di RINA Check S.r.l. Ciascuna

parte contiene una specifica previsione di divieto a realizzare comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

Gli elementi che costituiscono parte integrante del Modello sono:

1. **Codice Etico**: è il documento che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e ha la principale funzione di rendere noti all'interno dell'organizzazione e a tutti gli interlocutori esterni i valori e i principi fondamentali che guidano l'attività della Società.
2. **Sistema di Procure e Deleghe** (c.d. autorizzativo) che definisce in maniera univoca il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società.

In particolare, il sistema è incentrato sull'attribuzione di:

- procure e deleghe che conferiscono a un soggetto il potere legale di rappresentanza della Società in relazione all'espletamento delle attività aziendali;
- procure speciali relative a singoli affari, che definiscono le forme di rappresentanza in relazione ai singoli atti da stipulare.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto di RINA Check S.r.l. nei confronti di terzi devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione.

3. **Sistema organizzativo**, chiaro e formalizzato tramite documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società.
4. **Codice disciplinare** è l'insieme delle regole di condotta che il lavoratore dipendente è tenuto ad osservare sul luogo di lavoro, della tipizzazione (non esclusiva) delle infrazioni con l'indicazione delle relative sanzioni e delle procedure di contestazione. Il codice disciplinare integra il sistema sanzionatorio previsto ai fini del decreto e come riportato al par. 6 del presente documento
5. **Politiche aziendali**, intese come l'espressione della Società relativamente agli obiettivi e agli indirizzi generali che il Gruppo, nella sua interezza, deve impegnarsi a perseguire.
6. **Linee Guida**, insieme di raccomandazioni redatte allo scopo di rendere appropriato, con un elevato standard di qualità, un comportamento desiderato. Sono la base di partenza per l'impostazione delle procedure/istruzioni.
7. **Sistema del Controllo Interno**, ossia l'insieme di Manuali, Procedure, Istruzioni e altre norme interne volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio. Nel contesto aziendale è possibile distinguere due categorie di presidi di controllo esistenti, ossia:
 - I Sistemi di Gestione che si basano sul rispetto di specifici Manuali organizzati in maniera conforme alla norma ISO 9001, nonché all'accreditamento ISO/IEC 17020;
 - le Procedure emesse dalla Capogruppo, adottate da RINA Check S.r.l., che definiscono per i Processi aziendali specifici obiettivi, responsabilità e punti di controllo.

2.6 DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di RINA Check S.r.l., in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società. Nello specifico ci si

riferisce a:

- Amministratori;
- Società di revisione contabile;
- Membri dell'Organismo di Vigilanza;
- Partner d'affari;
- Personale dipendente o ad esso assimilabile;
- Professionisti, tecnici incaricati dello svolgimento di attività produttiva;
- Consulenti;
- Clienti;
- Fornitori;
- Intermediari e procacciatori d'affari.

Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di RINA Check S.r.l., si richiede a tutti i destinatari e ai propri collaboratori di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate dal Modello.

2.7 WHISTLEBLOWING

RINA Check S.r.l. gestisce le segnalazioni attraverso:

- un canale telefonico, dove segnalare fatti in qualsiasi lingua, guidati professionalmente da personale esperto. Nel caso in cui si desideri registrare una segnalazione in una lingua diversa dall'inglese, un interprete è a disposizione per mediare fedelmente e rigorosamente la comunicazione tra il segnalante e il destinatario. Il canale vocale è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24,
- una piattaforma web, dove è possibile registrare una segnalazione compilando moduli strutturati, anche con interfaccia multilingue,

raggiungibili dal sito web della Capogruppo RINA S.p.A., al link:

whistleblowing.rina.org.

La piattaforma web risiede su un server esterno che consente di dialogare in modo anonimo con l'interessato, secondo una politica di "no-log", per la quale qualora l'accesso al file sia effettuato da un computer connesso alla rete aziendale, il login non verrà comunque tracciato dai sistemi informatici aziendali ad ulteriore protezione del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza, come descritto nella procedura sulla gestione delle segnalazioni, si avvale della collaborazione del Responsabile Corporate Internal Audit della Capogruppo che, in caso di segnalazioni effettuate con lo strumento "Whistleblowing", ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

3 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

3.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI

L'aggiornamento e la revisione del Modello di RINA Check S.r.l. hanno inizio da un'attività specifica e propedeutica che consiste nell'individuazione dei reati presupposto contemplati dal Decreto in relazione alle attività concretamente svolte da RINA Check S.r.l.

La Funzione Corporate ESG & Compliance di RINA S.p.A. cura l'aggiornamento di un *database* dei reati presupposto in base all'evoluzione normativa effettuando un'analisi che può condurre a:

- **esclusione** di singole fattispecie o intere categorie di reato, in quanto non del tutto realizzabili in astratto o perché ritenute concretamente di assai improbabile realizzazione. Si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società;
- **inclusione** di singole fattispecie o intere categorie in quanto si è ritenuta astrattamente ipotizzabile la realizzazione dell'illecito (anche nell'interesse della società).

3.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI ED ELABORAZIONE DELLE PARTI SPECIALI DEL MODELLO

La predisposizione del Modello è stata affidata alla Funzione Corporate ESG & Compliance di RINA S.p.A. che, ispirandosi al documento emanato dal Committee of Sponsoring Organizations (CoSO) sotto il titolo di "Internal Control-Integrated Framework"⁶, ha avviato, in collaborazione con altre Funzioni e Unità Organizzative aziendali, lo studio e la realizzazione delle seguenti fasi:

1. La mappatura generale di RINA Check S.r.l.;
2. Le fattispecie di reato – Parti Speciali;
3. Il Risk Assessment;
4. La sintesi delle eventuali azioni di miglioramento.

L'analisi dei rischi ha l'obiettivo di individuare i processi e le attività aziendali in corrispondenza delle quali si potrebbero configurare i reati previsti dal Decreto legislativo, causando una responsabilità in capo alla Società. L'analisi dei rischi consiste nella valutazione del contesto aziendale dal punto di vista strutturale e organizzativo, coadiuvata dallo studio della documentazione societaria.

Sono stati così individuati:

- i **Processi aziendali**: insieme di **Sottoprocessi**, consistenti in attività poste in relazione tra di esse all'interno dell'azienda;
- le classi di reati fra loro omogenei costituenti le diverse **Parti Speciali**;
- i potenziali **Rischi** connessi ai Processi/Sottoprocessi aziendali all'interno dei quali potrebbe essere astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal decreto.

⁶ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992), internal control integrated Framework: il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni aziendali, affidabilità delle informazioni finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali

Ciò ha consentito per ogni Processo e Parte Speciale di:

- definire il grado del **Rischio inerente** associato ad un possibile evento a prescindere dalle eventuali contromisure adottate, misurato sulla base dell'**Impatto** e della **Probabilità**:
 - **Impatto**: è stimato come l'insieme degli effetti negativi causati da un evento nei confronti della Società,
 - **Probabilità**: è misurata come la possibilità che un determinato evento, a cui l'Azienda connette un possibile effetto negativo, si verifichi in concreto. Il valore della probabilità è stimato sulla base dei rilievi dell'attività di Internal Audit, eventuali segnalazioni ed eventuali fattori esterni o di contesto legati alle attività e alla geografia;
- svolgere una ricognizione del sistema normativo e dei controlli preventivi, chiamati **presidi**, già esistenti nel contesto aziendale in relazione ai Processi/Sottoprocessi a rischio, per valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei reati. La presenza di controlli efficienti ed efficaci consente, infatti, di mitigare il rischio di commissione di reati stessi;
- definire il grado del **Rischio residuo** in relazione alla valutazione dei presidi.

L'accettabilità del Rischio residuo ovvero la valutazione di eventuali azioni volte a mitigare ulteriormente il rischio è demandata all'Amministratore Delegato dell'Azienda, in particolar modo quando il suddetto rischio sia classificato come "estremo" o "alto".

Il risultato della suddetta analisi è contenuto nel documento "Risk Assessment" e costituisce la base per la stesura e il continuo aggiornamento del presente Modello, con particolare riferimento alla Parte Speciale.

Quest'ultima è strutturata in una serie di regole e di divieti e richiama tutte le Procedure e Istruzioni aziendali, con i relativi obiettivi e punti di controllo, che devono essere rispettate per mitigare il Rischio Residuo di commissione reato 231.

Ogniqualevolta si dovessero riscontrare delle carenze nel sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo – ad esempio in seguito alle attività di audit o a segnalazioni di condotte scorrette oppure all'irrogazione di sanzioni interne o da parte dell'Autorità giudiziaria – sarà necessario un aggiornamento dell'Analisi di Rischio, in conformità alla procedura sull'enterprise risk management ed in considerazione dei nuovi Controlli, Misure di sicurezza e/o Procedure all'uopo necessari per garantire il buon funzionamento dell'Organizzazione aziendale.

In equal misura, e in conseguenza delle risultanze della nuova Analisi di Rischio dovrà essere aggiornato il presente Modello nella sua Parte Speciale.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 GENERALITÀ

Come riportato nell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, comma 1 lettera b), *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo”*.

Uniformandosi al citato articolo, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza, indipendente e autonomo, che possiede i seguenti requisiti:

- adeguata professionalità e competenza;
- autonomia nei poteri d'iniziativa e controllo;
- continuità di azione;
- promozione di eventuali modifiche al Sistema di Controllo Interno al fine di mantenerlo adeguatamente aggiornato;
- conduzione dell'attività di verifica interna promuovendo, quando necessario, le previste procedure sanzionatorie;
- fruizione di risorse adeguate, così come stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento interno mediante un apposito Regolamento.

Inoltre, come chiarito dal parere del Garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2020, l'Organismo di Vigilanza deve ritenersi, nel suo complesso, come “parte dell'Ente”. Pertanto:

- i singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza sono soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento EU 2016/679;
- nell'esercizio delle sue funzioni di controllo del Modello, l'Organismo di Vigilanza tratta i dati personali nel rispetto della normativa privacy comunitaria e nazionale di riferimento, nonché del Modello Organizzativo Privacy del Gruppo RINA.

4.1.1 COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza di RINA Check S.r.l. è un organo collegiale composto da due membri, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. La carica ha durata triennale ed è allineata temporalmente al mandato del Consiglio di Amministrazione, i suoi membri sono rieleggibili e possono essere interni o esterni all'ente.

Al loro interno, i membri dell'Organismo di Vigilanza nominano il Presidente ed il Segretario; il Presidente rappresenta l'Organismo di Vigilanza avanti al Consiglio di Amministrazione e ha ampia ed espressa facoltà di delega delle proprie attribuzioni a uno dei membri dell'Organismo stesso.

Fatte salve le ipotesi di decadenza espressamente previste di seguito, i membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giustificato motivo e fatte salve le seguenti ipotesi, quali:

- attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno del Gruppo RINA non compatibili con i requisiti di “autonomia ed indipendenza” e/o “continuità d'azione” propri dell'Organismo di Vigilanza;

- la comminazione al membro dell'Organismo di Vigilanza di una delle sanzioni riportate nel paragrafo "Sistema Sanzionatorio".

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza di membri dell'Organismo di Vigilanza:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con membri del Consiglio di Amministrazione, soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società, la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali con le quali RINA Check S.r.l. ha intrattenuto contatti nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; ovvero decreto di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti D.lgs. 231/2001.

4.2 PRINCIPI DI CONDOTTA NELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nello svolgere le proprie mansioni, l'Organismo di Vigilanza si attiene all'osservanza di cinque principi cardine, il cui rispetto ne garantisce l'efficienza e l'affidabilità ai fini della prevenzione/individuazione di comportamenti illeciti all'interno della Società:

- **onorabilità:** fa riferimento a caratteristiche quali l'integrità e la rispettabilità del soggetto, nonché la correttezza, la riservatezza, la discrezione e l'onestà nei rapporti con le persone;
- **imparzialità:** fa riferimento all'obbligo di tenere un comportamento obiettivo e di trasferire le informazioni raccolte in maniera oggettiva e senza distorsioni (risultanze, conclusioni, ecc. devono rappresentare fedelmente la situazione reale ed indicare correttamente gli elementi verificati);
- **adeguata professionalità:** fa riferimento alla necessità di essere professionalmente preparati;
- **indipendenza:** fa riferimento all'autonomia di chi verifica rispetto alla funzione sottoposta a verifica (compatibilmente con quanto prescritto dal D.lgs. all'art. 6, comma 4) e ai rapporti che intercorrono tra l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione, ciò al fine di garantire ed assicurare l'obiettività e l'imparzialità della verifica stessa;
- **approccio basato sull'evidenza:** fa riferimento all'obbligo di avvalersi delle sole informazioni verificabili raccolte, durante le verifiche, per formulare un giudizio che risulti obiettivo e basato su reali dati di fatto.

4.3 COMPETENZA E VALUTAZIONE DEL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è in possesso di specifici requisiti rilevabili sulla base dei seguenti elementi:

- **Caratteristiche personali:** permettono di agire nel rispetto dei cinque principi sopra riportati, che sono prevalentemente di tipo caratteriale e che identificano una persona capace di relazionarsi con gli altri e quindi predisposta a svolgere in maniera professionale i compiti affidatili;
- **Conoscenze e competenze:** da intendersi, a titolo esemplificativo, la conoscenza dei principi e delle norme indicate dal D.lgs. 231/2001, delle tecniche di audit e delle procedure relative, nonché del sistema di gestione e dei documenti di riferimento;
- **Esperienze e formazione:** la risorsa dovrà aver maturato una significativa esperienza lavorativa in ambito societario e in materie giuridiche/amministrative.

La sussistenza di tutti i requisiti sopra riportati è rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione di RINA Check S.r.l., sia al momento della nomina sia in fasi successive all'insediamento dell'Organismo di Vigilanza.

4.4 FUNZIONI E POTERI

All'Organismo di Vigilanza sono affidati, sul piano generale, i seguenti compiti:

- **vigilanza sull'effettività del Modello, che si determina nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e i principi, obblighi e divieti espressi nel Modello:**
 - a) effettuare periodicamente verifiche;
 - b) coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività;
 - c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni utili;
 - d) condurre ricognizioni sull'attività aziendale;
 - e) coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari.
- **disamina in merito all'efficacia del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti:**
 - a) coordinarsi con la funzione Corporate Learning & Talent Acquisition Strategy (GLEAR) per i programmi di formazione;
 - b) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - c) predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti;
 - d) esaminare i rilievi provenienti dagli organi di controllo;
 - e) esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi destinatario del Modello e successivi accertamenti ritenuti necessari;
 - f) riferire periodicamente all'Amministratore Delegato una valutazione sull'adeguatezza del Modello;
 - g) presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione legata alle valutazioni di cui al punto precedente.
- **analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello:**
 - a) monitorare il sistema di controllo interno in essere (procedure, istruzioni,

- applicazioni informatiche, etc.);
- b) verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle azioni migliorative proposte.
- **cura dell'aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui si renda necessario effettuare adeguamenti:**
 - a) interpretare la normativa di riferimento;
 - b) presentare proposte di adeguamento del Modello in grado di dare loro concreta attuazione.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto della normativa vigente, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo; l'accesso e ogni successivo trattamento dei dati personali dovranno avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Modello Organizzativo Privacy del Gruppo RINA.

È posto in capo a qualunque Unità Organizzativa aziendale l'obbligo di informazione a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle Funzioni Corporate Internal Audit e Corporate ESG & Compliance di RINA S.p.A. per lo svolgimento delle seguenti attività:

- verificare l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni in relazione al Modello;
- aggiornare l'analisi di rischio finalizzata alla prevenzione della commissione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 in funzione delle modifiche organizzative e/o di business comunicate dalle UO aziendali ovvero all'emanazione di nuove norme;
- consulenza per il superamento di eventuali punti di debolezza del sistema dei controlli interni e nella fase di impianto/revisione di processi e procedure con l'obiettivo di garantire la coerenza con il Modello Organizzativo adottato;
- valutare la corrispondenza del sistema delle deleghe e poteri a quanto disposto dalle specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione ovvero dalle direttive della Capogruppo e la verifica che la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità non determini duplicazioni, sovrapposizioni od omissioni di compiti;
- controllare e verificare le procedure aziendali mediante specifici interventi di audit.

All'Organismo di Vigilanza sono inoltre attribuite:

- la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali con soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;
- la disponibilità delle risorse finanziarie sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza, può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze.

4.5 FLUSSI INFORMATIVI

4.5.1 ATTIVITÀ DI REPORTING VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le seguenti linee di riporto:

- continuativa, nei confronti dell'Amministratore Delegato, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- periodicamente, a cadenza annuale, verso il Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta in merito alla propria attività di vigilanza;
- immediata nei confronti:
 - dell'Amministratore Delegato, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività;
 - del Consiglio di Amministrazione ove i fatti di particolare materialità o significatività riguardino l'Amministratore delegato o i membri dell'Organismo di Vigilanza.

4.5.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMATIVE OBBLIGATORIE

I destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello stesso che potrebbero ingenerare responsabilità di RINA Check S.r.l. ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere. I soggetti segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

RINA Check S.r.l. usa la piattaforma di Whistleblowing, predisposta alla Holding del Gruppo, come "canale informativo dedicato" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni. Per la disciplina delle segnalazioni di reati o irregolarità, e per la tutela degli autori delle stesse, si rimanda al precedente Capitolo 2.7.

Viene infine demandato a un'apposita procedura il dettaglio delle specifiche informazioni da inviare all'Organismo di Vigilanza, tra le quali:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni autorità giudiziaria, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del D.lgs. in cui possa essere coinvolta l'Azienda;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal D.lgs.;
- rapporti dei Responsabili delle Unità Organizzative dai quali emergano atti od omissioni contrari alle norme previste dal D.lgs.;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari, alle eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti, oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli infortuni sul lavoro.

4.6 RAPPORTI FRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI RINA CHECK S.R.L. E RINA S.P.A.

L'OdV della Capogruppo RINA S.p.A. ha il compito di coordinare le attività di tutti gli Organismi di Vigilanza del Gruppo per la realizzazione di un coerente sistema di controllo interno nell'ambito del Gruppo stesso.

L'Organismo di Vigilanza di RINA S.p.A. inoltre promuove la diffusione e la conoscenza da parte delle società controllate della metodologia e degli strumenti di attuazione del

Modello. Al riguardo, sono organizzati incontri dedicati a esaminare e condividere le esperienze significative maturate.

L'Organismo di Vigilanza di RINA Check S.r.l., ove necessario, può ricorrere alla Funzione Corporate Internal Audit di RINA S.p.A. per l'esecuzione dei controlli. In ogni caso verranno stipulati accordi che prevedano, tra l'altro, i livelli di servizio, i flussi informativi e la tutela della riservatezza.

Eventuali interventi correttivi sul Modello Organizzativo di RINA Check S.r.l., conseguenti ai controlli effettuati, sono di esclusiva competenza della Società stessa.

L'Organismo di Vigilanza di RINA Check S.r.l. informa l'Amministratore Delegato della Società stessa e l'Organismo di Vigilanza di RINA S.p.A. in ordine ai fatti rilevati, alle sanzioni disciplinari e agli adeguamenti del Modello della Società.

L'Organismo di Vigilanza di RINA Check S.r.l. è tenuto a fornire le informazioni, eventualmente richieste dall'Organismo di Vigilanza di RINA S.p.A., al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

4.7 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione e rapporto previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) e adeguatamente protetto. La conservazione ha luogo per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito unicamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza e all'Amministratore Delegato. Eventuali richieste di copia di atti o altre informazioni, fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, possono essere negati dietro adeguata motivazione scritta.

5 FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

5.1 PREMESSA

È data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e dei contenuti del Modello.

5.2 INFORMAZIONE AGLI AMMINISTRATORI

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che dovesse subentrare ai Consiglieri che lo hanno approvato.

5.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

La società informa del proprio Modello tutti i dirigenti, i responsabili di Unità Organizzativa e i Key Officer (quando non coincidono con le figure precedentemente dette). I principi e contenuti del D.lgs. 231/2001 e del Modello sono, inoltre, divulgati mediante specifici corsi di formazione.

L'Organismo di Vigilanza supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello.

Il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi aziendali.

5.4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIPENDENTI

Il Modello è consultabile in tutte le sue parti attraverso il sito *intranet* aziendale.

I principi e contenuti del D.lgs. 231/2001 e del Modello sono, inoltre, divulgati mediante specifici corsi di formazione.

L'Organismo di Vigilanza supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello.

Il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi e sottoprocessi aziendali.

È previsto un corso base "e-learning" per i dirigenti e i dipendenti della Società, la cui partecipazione al programma di formazione è obbligatoria.

5.5 LA COMUNICAZIONE INIZIALE

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Codice Etico e il Modello al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I nuovi assunti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione sottoscritta attestante la ricezione del set informativo. Infine, il nuovo assunto è tenuto alla frequentazione del corso base "e-learning" entro tre mesi dalla data di assunzione.

5.6 LA COMUNICAZIONE AI FORNITORI, CONSULENTI, PERSONALE NON ESCLUSIVO E TERZI IN GENERE

I principi e i contenuti del Codice Etico e del Modello sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali RINA Check S.r.l. intrattiene relazioni contrattuali.

L'impegno all'osservanza della Legge e dei principi di riferimento del Codice Etico e del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con RINA Check S.r.l. è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'attivazione del sistema sanzionatorio prescinde dal fatto che la violazione abbia determinato o meno una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, e conseguentemente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Il sistema sanzionatorio viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Consiglio di Amministrazione.

L'attivazione del sistema sanzionatorio avviene al verificarsi di ogni violazione realizzata anche con condotte omissive e/o in concorso con altri:

- delle disposizioni del Modello e delle procedure dallo stesso richiamate, con particolare riguardo alle disposizioni previste nelle Parti Speciali del Modello;
- dei principi e agli obblighi previsti dal Codice Etico adottato dall'azienda;
- dei protocolli pubblicati sul sistema documentale del Gruppo RINA;
- delle procedure e istruzioni dei Sistemi di Gestione interni.

L'attivazione ha luogo anche qualora la condotta non comporti il rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto in quanto il presente Modello tende a contrastare anche i comportamenti prodromici al reato.

Pertanto, a titolo esemplificativo, costituiranno comportamenti sanzionabili ai sensi del presente Modello:

- la redazione in modo incompleto o non veritiero di documentazione prevista dal presente Modello, dalle procedure dallo stesso richiamate e dal Codice Etico;
- l'agevolazione alla redazione, da altri effettuata in modo incompleto e/o non veritiero di documentazione prevista dal presente Modello, dalle procedure dallo stesso richiamate e dal Codice Etico;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello, dalle procedure dallo stesso richiamate e dal Codice Etico;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo interno previsto dal presente Modello, in qualsiasi modo effettuata;
- inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle istruzioni e delle procedure previste dal Modello, dalle procedure dallo stesso richiamate e dal Codice Etico;
- il mancato tempestivo intervento per eliminare eventuali violazioni e/o impedire la realizzazione di reati presupposto;
- la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni di cui al capitolo 5 del presente Modello e della procedura sulla gestione delle segnalazioni in esso richiamata, che comportino una

- privazione o riduzione di tutela del segnalante;
- La trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate, da parte dei destinatari del Modello;
- Ogni altro comportamento posto in essere in violazione delle norme contenute nel Modello, nelle procedure dallo stesso richiamate e nel Codice Etico.

6.2 CRITERI APPLICATIVI

Il sistema sanzionatorio è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche applicabili ai destinatari del Modello, sarà determinato, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, tenuto conto:

- della gravità della violazione;
- dell'intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, della rilevanza degli obblighi violati e/o del grado di pericolo e/o del danno cagionato all'Azienda, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- del comportamento complessivo del destinatario del Modello con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti condotte sanzionate ai sensi dello stesso, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni e della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- del concorso nella condotta sanzionabile di più destinatari del Modello in accordo tra loro (tanto attraverso azioni illecite quanto attraverso omissioni di comportamenti obbligatori);
- delle altre particolari circostanze che accompagnano le condotte rilevanti ai sensi del presente Modello.

Qualora con un unico comportamento siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione delle norme e dei principi contenuti nel Modello, nelle procedure dallo stesso richiamate e del Codice Etico, consta di:

- attività di verifica e controllo nell'ambito della quale l'Organismo di Vigilanza verifica la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento;
- informazione del soggetto preposto al concreto avvio, conduzione ed esito dei singoli procedimenti;
- contestazione della violazione all'interessato per consentire l'esercizio del contraddittorio;
- determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Modello, nelle procedure dallo stesso richiamate e del Codice Etico rientra tra i normali doveri cui il dipendente di una società è tenuto ai sensi degli artt. 2014, 2015, e 2016 c.c. e del Contratto Nazionale di Lavoro applicabile.

Pertanto, ogni violazione costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie derivanti dal rapporto di lavoro e conseguentemente è considerato **“illecito disciplinare”** e come tale, è sanzionabile attraverso un sistema di misure coerente con quello previsto dal Contratto

Nazionale di Lavoro.

A seguito della comunicazione all'Organismo di Vigilanza della violazione dei principi sanciti nel Modello, verrà dato avvio ad una procedura di accertamento condotta dall'Organismo di Vigilanza che dovrà comunicare tempestivamente alla Funzione Corporate Human Resources di RINA S.p.A. l'evidenza di un comportamento non conforme alla Legge, al Modello Organizzativo, al Codice Etico.

La Funzione Corporate Human Resources di RINA S.p.A. è deputata al concreto avvio, conduzione ed esito dei singoli procedimenti disciplinari, concordati con l'Amministratore Delegato della Società, a carico di tutto il personale dipendente sulla base delle informazioni ricevute e acquisite e delle normative di Legge e di Contratto Nazionale di Lavoro applicabili in materia.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare un'idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni, nonché ai fini della rilevanza della recidiva.

I *provvedimenti disciplinari irrogabili* nei confronti del personale nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) e delle eventuali normative speciali ovvero estere applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del Contratto Nazionale di Lavoro applicabile.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di inosservanza e/o violazione da parte dei dirigenti:

- dei principi e delle regole di comportamento previste;
- delle disposizioni del Modello e delle procedure dallo stesso richiamate, con particolare riguardo alle disposizioni previste nelle Parti Speciali del Modello;
- dei principi e agli obblighi previsti dal Codice Etico adottato dall'azienda;
- dei protocolli pubblicati sul sistema documentale del Gruppo RINA;
- delle procedure e istruzioni dei Sistemi di Gestione interni;

si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura disciplinare più idonea, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Costituisce illecito anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle istruzioni e delle procedure previste dal Modello, dalle procedure dallo stesso richiamate e dal Codice Etico così come la diretta violazione degli stessi, o il mancato tempestivo intervento per eliminare eventuali violazioni e/o impedire la realizzazione di reati presupposto o più in generale l'assunzione di comportamenti, tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni, che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

A seguito della comunicazione all'Organismo di Vigilanza della violazione da parte del Dirigente dei principi sanciti dal Modello dalle procedure dallo stesso richiamate e dal Codice Etico, verrà dato avvio ad una procedura di accertamento condotta dall'Organismo di Vigilanza che dovrà comunicare tempestivamente alla Funzione Corporate Human Resources di RINA S.p.A. l'evidenza di un comportamento non conforme alla Legge, al Modello Organizzativo, al Codice Etico.

La Funzione Corporate Human Resources di RINA S.p.A. è deputata al concreto avvio, conduzione ed esito dei singoli procedimenti disciplinari, concordati con l'Amministratore Delegato della società sulla base delle informazioni ricevute e acquisite e delle normative di

Legge e di Contratto Nazionale di Lavoro applicabili in materia.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione il quale prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazione delle parti applicabili del presente Modello e Codice Etico da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza ovvero uno qualsiasi tra gli Amministratori, informa il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'Organismo di Vigilanza che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

6.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, CONSULENTI, FORNITORI DI SERVIZI

Ogni violazione, da parte di terzi (fornitori, consulenti, fornitori di servizi), del Codice Etico e delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, è sanzionata nelle seguenti forme:

- *censura scritta*: si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello e/o dal Codice Etico
- *atto di recesso per giusta causa*: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello e/o Codice Etico.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

7 REGOLE GENERALI PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1 PROGRAMMA PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione dell'ente debba essere periodicamente aggiornato adeguandosi alla complessità aziendale ed alla compenetrazione del Modello nell'organizzazione societaria rispondendo ad un **programma di aggiornamento continuo**.

Si rende necessario procedere alla predisposizione del documento in occasione di:

- a. novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- b. cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società o del contesto esterno;
- c. significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo, dell'irrogazione di sanzioni interne e/o da parte dell'Autorità Giudiziaria, nonché di esperienze di pubblico dominio del settore.

L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e presuppone che ogni fattore sopraelencato concorra alla preventiva revisione dell'Analisi di Rischio, in conformità alla procedura dell'enterprise risk management.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito al Consiglio di Amministrazione. Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza comunica all'Amministratore Delegato ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- l'Amministratore Delegato approva l'avvio e i contenuti del programma di aggiornamento;
- il programma di aggiornamento viene predisposto e realizzato dalla Funzione Corporate ESG & Compliance di RINA S.p.A. Tale documento, a seguito di apposita analisi di rischio, individua le attività necessarie definendo le responsabilità, i tempi e le modalità di esecuzione. La Funzione Corporate ESG & Compliance di RINA S.p.A. è supportata dalle funzioni aziendali competenti in particolare per l'individuazione dei presidi di controllo all'interno dei processi e sottoprocessi aziendali;
- l'aggiornamento della Parte Generale e/o delle Parti Speciali è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche formali o che non incidono significativamente sul sistema di controllo sono approvate dall'Amministratore Delegato.

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del programma di aggiornamento nonché l'attuazione delle azioni disposte.

PARTI SPECIALI

PREMESSA

Le *Parti Speciali* rappresentano un elemento costitutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di RINA Check S.r.l.

Per i reati contemplati nel D.lgs. 231/2001, con elementi comuni tra loro, ritenuti astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale sono state predisposte singole Parti Speciali ciascuna delle quali contiene, oltre alla descrizione delle fattispecie, specifici obblighi e previsioni di divieto per i quali i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare.

In via prudenziale sono state prese in considerazione le seguenti Parti Speciali:

PARTE SPECIALE A Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture

PARTE SPECIALE B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico

PARTE SPECIALE C Delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico, reati transnazionali, delitti contro la personalità individuale, razzismo e xenofobia

PARTE SPECIALE D Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, abuso d'ufficio e corruzione tra privati

PARTE SPECIALE E Reati societari

PARTE SPECIALE F Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

PARTE SPECIALE G Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

PARTE SPECIALE H Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore

PARTE SPECIALE I Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità

PARTE SPECIALE M Reati ambientali

PARTE SPECIALE N Reati tributari e contrabbando

Si specifica che al fine di mantenere per tutto il Gruppo la medesima denominazione nella suddivisione delle Parti Speciali, la Parte Speciale L "Falsità in monete e delitti contro l'industria e il commercio" non è stata riportata in quanto ritenuta non applicabile alla presente società.

1.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello devono conformarsi alle regole finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

È fatto assoluto divieto a carico dei Destinatari porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- ispirarsi ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa alla gestione di RINA Check S.r.l.;
- osservare i principi e le raccomandazioni contenuti all'interno delle Linee Guida Anti-Corruzione;
- rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera RINA Check S.r.l.;
- rispettare il Sistema del Controllo Interno come descritto al par. 2.5 Parte Generale.

In ogni Parte Speciale sono in particolare riportate le procedure emesse dalla Capo Gruppo - che si intendono recepite da RINA Check S.r.l. - unitamente all'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I **Responsabili delle Unità Organizzative**, a tutti i livelli aziendali, **devono** curare che:

- tutti i collaboratori siano a conoscenza del Modello e dei protocolli/procedure - nei limiti dei rispettivi ruoli e responsabilità - al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e le possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso;
- sia attuato un **adeguato programma di formazione** e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello.

Lo svolgimento delle attività aziendali, inoltre, deve essere improntato al rispetto dei seguenti *principi*, fondamentali per una corretta gestione dei processi aziendali, e precisamente:

- la **separazione dei ruoli** all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto a cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- la **tracciabilità delle scelte**, cioè la costante visibilità delle stesse, ottenuta mediante:
 - a) apposite evidenze documentali richieste dall'art. 2220 del Codice civile, che prevede un termine ordinario di dieci anni per la custodia e conservazione, da parte dell'imprenditore commerciale, di tutti i documenti e delle scritture contabili. L'ambito di applicazione del suddetto articolo viene esteso a tutti i documenti aziendali che sono output di processo, al fine di avere una regola uniforme all'interno dell'azienda stessa;
 - b) individuazione di precisi **"obiettivi di controllo"** e **"punti di responsabilità"**, così come previsto dalla procedura di gruppo **IS-COARM-CSS-02** che si pone l'obiettivo di raggiungere la standardizzazione nella redazione dei documenti evidenziando con chiarezza, per ogni fase del processo, gli obiettivi, i punti e, ove ritenuto necessario, i parametri di controllo (Key Performance Indicator);
- le **norme**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- i **poteri di firma e i poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi interni.

Ogni fatto e ogni comportamento assunto in difformità, anche parziale, rispetto alle prescrizioni descritte nel presente documento, nelle procedure e nel Codice Etico devono essere oggetto di **segnalazione** all'Organismo di Vigilanza (OdV) di RINA Check S.r.l.

Il Modello stesso prevede l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV tramite l'invio di segnalazioni riguardanti la commissione di reati o le deviazioni comportamentali rispetto ai principi e alle prescrizioni contenuti nel Modello.

Allo stesso modo la procedura **PR-COARM-WSB-01** prevede che, in caso di segnalazioni effettuate con lo strumento "Whistleblowing", l'obbligo:

- da parte del Responsabile Corporate Internal Audit di RINA S.p.A. di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- di tutelare il segnalante nel suo anonimato, nella libertà di effettuare la segnalazione e da possibili azioni di ritorsione nei suoi confronti.

Specularmente, è fatto espresso divieto:

- al Responsabile Corporate Internal Audit di RINA S.p.A. di occultare la segnalazione, omettere di informare l'OdV oppure di riportare a questo false informazioni,
- di commettere azioni ritorsive nei confronti del segnalante;
- di inviare segnalazioni false, mendaci, incomplete, pretestuose o prive di fondamento.

1.2. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Obiettivo di questo paragrafo è definire le **nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio**, in quanto rappresentano i soggetti specificamente richiamati in alcuni reati previsti dal D.lgs. 231/2001, ovvero quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose.

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "**Ente della Pubblica Amministrazione**" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

In base alla relazione Ministeriale al Codice penale, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, *"tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici"*.

Altre figure che assumono rilevanza sono quelle di **Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio**.

Il Pubblico Ufficiale (P.U.), art. 357 c.p., è colui che *"agli effetti della legge penale" esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa, inoltre, che agli effetti della legge penale *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*. Il legislatore ha così accolto la nozione così detta

“funzionale” oggettiva della nozione di P.U., non considerando più rilevante l’eventuale rapporto di dipendenza del singolo dallo Stato o da altro ente pubblico.

La figura di P.U. è definita dall’effettivo svolgimento di attività pubblicistica; anche per la giurisprudenza la qualifica di P.U. va ricollegata ai caratteri propri dell’attività in concreto esercitata, essendo irrilevante l’eventuale mancanza di un rapporto di dipendenza con l’ente pubblico.

Al fine poi di individuare quale attività possa essere qualificata come pubblica, la giurisprudenza fa riferimento alla natura delle norme che la disciplinano, sostenendo che è pubblica la funzione regolamentata da norme di diritto pubblico, con l’attribuzione dei poteri tipici della potestà amministrativa.

Pertanto, la qualifica di P.U. va riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o privati, possano - nell’ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico - formare e manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente.

Sono Pubblici Ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una Pubblica Amministrazione;
- sono muniti di poteri:
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796);
 - conferimento di collaborazione (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).

Diversamente l’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di **Incaricato di Pubblico Servizio** a *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”* intendendosi per pubblico servizio *“un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Anche il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, senza tuttavia poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

PARTI SPECIALI - A. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

Si riportano di seguito l'elenco dei reati richiamati dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001 (riguardo all'articolo 640-ter c.p. Frode informatica, si rinvia alla Parte Speciale B).

Si ricorda che i seguenti reati rilevano se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

1 REATI

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Tale ipotesi di reato si consuma nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate originariamente, oppure per aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi se l'attività programmata ha avuto o meno esecuzione.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Comunità Europea. Il reato si realizza al momento dell'ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va

sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

Art. 640 c.p. comma 2, n.1 - Truffa

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)".

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7. "

Il caso concreto si realizza quando, per ottenere un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e si compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non si sarebbe compiuto se si fosse conosciuta la verità o da arrecare danno allo Stato od altro ente pubblico (es. Regione o Comunità Europea).

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee".

La fattispecie si realizza quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI")

Conformemente ai risultati dell'attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Ciclo Attivo;

- predisposizione dell'offerta tecnica ed economica,
- negoziazione e conclusione del contratto,
- gestione delle richieste di variazione del contratto,
- lavori in corso,
- fatturazione.
- Ciclo passivo;
 - individuazione dei fornitori – consulenti,
 - formalizzazione del rapporto di fornitura,
 - ricezione di beni e servizi,
 - autorizzazione al pagamento,
 - sponsorizzazioni.
- Processo operativo;
 - qualifica personale (esclusivo e non esclusivo),
 - riesame della domanda,
 - programmazione,
 - erogazione del servizio,
 - emissione certificazione, rapporto, ecc.
 - sviluppo dei prodotti e servizi,
 - gestione rapporti con enti tecnico-scientifici o enti finanziatori.
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - Tesoreria,
 - Gestione crediti,
 - Gestione contabilità,
 - Ciclo immobilizzazioni,
 - Predisposizione Bilancio.
- Risorse Umane;
 - Selezione,
 - Formazione del personale,
 - Amministrazione del personale,
 - Gestione e sviluppo del personale,
 - Gestione relazioni sindacali e/o di categoria,
- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).
- Gestione salute e sicurezza;
- Corporate Governance;
 - Gestione del regime di qualità,
 - Relazioni con gli azionisti,
 - Relazioni istituzionali,
 - Gestione dell'alta direzione.
- Pianificazione Strategica;
 - Attività M&A - Gestione opportunità.

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella “Premessa – Principi Generali” delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto, inoltre, **espresso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/ istruzioni aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la Pubblica Amministrazione;
- prevedere la tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione
- fornire ai propri collaboratori direttive sulla modalità di condotta da adottare nei contatti formali ed informali con i diversi soggetti pubblici trasferendo la conoscenza delle norme e la consapevolezza delle situazioni a rischio reato;
- assegnare adeguatamente gli incarichi in base alle rispettive qualifiche;
- imputare fedelmente le ore lavorate e le spese sostenute ai corretti contratti/commesse.

Ai destinatari del Modello è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- esibire dichiarazioni non esatte a organismi pubblici per ottenere indebitamente finanziamenti pubblici;
- assegnare somme ottenute con finanziamenti pubblici per scopi diversi rispetto a quelli previsti al momento della richiesta;
- presentare documenti non veritieri ad organismi pubblici al fine di conseguire un ingiusto guadagno;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- esibire documenti non supportati da una prestazione tecnica adeguata agli standard;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore;
- svolgere attività in conflitto di interessi;
- omettere fatti, dati o informazioni dovute.

4 CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali, oltre che al rispetto delle seguenti procedure di Gruppo:

- Protocollo Covid ed informazione ai destinatari del Modello;
- Regolamento di Gruppo;
- GD-CCB-IMP-01 Tutela dell'imparzialità nell'attività delle società del gruppo RINA;
- GD-CRO-ERM-02 Linee Guida Anticorruzione;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-AMM-231-04 Procedura gestione cassa delle società del Gruppo RINA;
- GP-AMM-231-08 Gestione dei finanziamenti agevolati;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione;
- GP-CRO-231-18 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- GP-COGOV-GEN-01 Corporate governance;
- GP-GCCRM-CUS-01 Principi generali per la codifica e la gestione clienti;
- GP-GHURE-GITDE-02 Gestione dei finanziamenti agevolati per la formazione del personale del gruppo RINA in Italia;

- GP-GHURE-GITDE-03 Formazione del personale del Gruppo RINA in Italia;
- GP-GHURE-GITLL-01 Rapportazione attività lavorativa e assenze da parte del personale dipendente con contratto di diritto italiano;
- GP-GPRDI-ITS-01 ICT services and information security;
- GP-XTEND-TND-01 Gestione gare, joint ventures e associazioni temporanee di imprese;
- PR-ADFIN-INT-01 Intercompany management;
- PR-ADFIN-FIR-01 Bilancio d'esercizio;
- PR-ADFIN-FSM-01 Bilancio consolidato;
- PR-ADFIN-TAX-01 Gestione fiscale;
- PR-ADFIN-TRE-01 Tesoreria;
- PR-COARM-WSB-01 Whistleblowing;
- PR-COMBR-DIG-01 Digital engagement;
- PR-COMBR-MIC-01 Media & internal communication;
- PR-HUCAM-WPM-01 Asset, property, workplace & facility management;
- PR-PR2PA-PAY-01 Procedura di fatturazione passiva e pagamenti;
- PR-PR2PA-PUR-01 Gestione degli acquisti;
- PR-PR2PA-QUA-01 Qualifica amministrativa dei fornitori;
- PR-QU2CA-CON-01 Gestione del contratto;
- PR-QU2CA-INV-01 Fatturazione;
- PR-ST2GR-MEA-01 Corporate mergers and acquisitions;
- IS-GCQHS-ADG-01 Accessi alla direzione generale;
- IS-GCQHS-EHS-01 Gestione dei near miss;
- IS-GCQHS-TPD-01 Third party due diligence;
- IS-DIGIT-SCO-02 User provisioning and control access;
- IS-GINSP-ITS-07 Alm - application lifecycle management;
- IS-GINSP-ITS-14 Accesso a reti, server e banche dati esterni;
- IS-INF-PER-01 Addestramento e qualifica del personale del settore inf;
- IS-QU2CA-CON-02 Gestione del contratto (CRM).

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell'ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l'aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.

PARTI SPECIALI - B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

Nel seguente elenco dei reati si fa riferimento all'art. 24 del D.lgs. 231/2001 per l'art. 640-ter c.p.; per i restanti invece si fa riferimento all'art. 24 bis del decreto. Si richiamano inoltre gli articoli contenuti all'interno del Capo III c.p.

1 REATI

Art 640 ter c.p. - Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Il caso si realizza nel momento in cui, alterando un sistema informatico o telematico ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni allo Stato o ad un ente pubblico. Il reato presenta elementi costitutivi simili a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici”.

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici.

Si riportano di seguito gli articoli del Capo III c.p. - Della Falsità in atti che debbono essere considerati ai soli sensi dell'art. 491 bis c.p. – Documenti informatici:

Articoli del Capo III c.p. - Della Falsità in atti:

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476”.

Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

“Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309”.

Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.

Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”.

Art. 489 c.p. - Uso di atto falso

“Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”.

Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in esse contenute”.

Art. 491 c.p. – Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uno, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.

Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico –

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni”.

615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato si configura quando chiunque si introduce senza autorizzazione in un computer o in un sistema informatico.

615 quater c.p. - Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si configura con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso reti/sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00”.

Il reato si configura quando chiunque con l'utilizzo di strumenti e apparecchiature informatiche danneggia un sistema informatico o telematico.

617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,

mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema*
- 3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il reato si configura con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché l'impedimento o interruzione delle stesse.

617 quinquies c.p. - Installazione d'apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si configura con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.

635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato.

635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.

635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il caso si realizza nel momento in cui si distrugge o si danneggia o si ostacoli il funzionamento di un sistema informatico o telematico di pubblica utilità.

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI”)

Conformemente ai risultati dell'attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Ciclo Attivo;
 - predisposizione dell'offerta tecnica ed economica,
 - negoziazione e conclusione del contratto,
 - gestione delle richieste di variazione del contratto,
 - lavori in corso,
 - fatturazione.
- Ciclo passivo;
 - individuazione dei fornitori – consulenti,

- formalizzazione del rapporto di fornitura,
- ricezione di beni e servizi,
- autorizzazione al pagamento,
- sponsorizzazioni.
- Processo operativo;
 - qualifica personale (esclusivo e non esclusivo),
 - riesame della domanda,
 - programmazione,
 - erogazione del servizio,
 - emissione certificazione, rapporto, ecc.
 - sviluppo dei prodotti e servizi,
 - gestione rapporti con enti tecnico-scientifici o enti finanziatori.
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - Tesoreria,
 - Gestione crediti,
 - Gestione contabilità,
 - Ciclo immobilizzazioni,
 - Predisposizione Bilancio.
- Risorse Umane;
 - Selezione,
 - Formazione del personale,
 - Amministrazione del personale,
 - Gestione e sviluppo del personale,
 - Gestione relazioni sindacali e/o di categoria,
- Information Technology;
 - Sicurezza dei sistemi.
- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).
- Gestione salute e sicurezza.

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella “*Premessa - Principi Generali*” delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto inoltre **espesso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- segnalare al Responsabile della Unità Organizzativa “*Information Technology*” eventuali incidenti di sicurezza informatica mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all’incidente
- un corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnate.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici, quali ad esempio i certificati emessi tramite applicazioni informatiche;
- modificare certificati, attestazioni, autorizzazioni, dichiarazioni, documenti tecnici e dati attraverso l’uso di applicativi informatici;

- accedere abusivamente a sistemi informatici o banche dati protetti contro la volontà del titolare del diritto d'accesso;
- accedere al sistema informatico o banche dati di RINA Check S.r.l. e/o Società del Gruppo RINA non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo di password di altri colleghi abilitati;
- procurare, riprodurre, comunicare o diffondere abusivamente codici di accesso, o altri mezzi idonei all'accesso a sistemi informatici, telematici;
- fornire indicazioni o istruzioni idonee all'accesso abusivo a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati, informazioni, programmi o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- intercettare, impedire o interrompere fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra diversi sistemi, nonché installare programmi atti a tale scopo.

4 CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali oltre che al rispetto delle seguenti procedure di Gruppo:

- Regolamento di Gruppo;
- GD-CCB-IMP-01 Tutela dell'imparzialità nell'attività delle società del gruppo RINA;
- GD-CRO-ERM-02 Linee guida anticorruzione;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-AMM-231-04 Procedura gestione cassa delle società del Gruppo RINA;
- GP-AMM-231-08 Gestione dei finanziamenti agevolati;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione;
- GP-CRO-231-18 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- GP-GHURE-GITDE-02 Gestione dei finanziamenti agevolati per la formazione del personale del Gruppo RINA;
- GP-GHURE-GITLL-01 Rapportazione attività lavorativa e assenze da parte del personale dipendente con contratto di diritto italiano;
- GP-GPRDI-ITS-01 ICT services and information security;
- GP-XTEND-TND-01 Gestione gare, joint ventures e associazioni temporanee di impresa;
- PR-ADFIN-INT-01 Intercompany management;
- PR-ADFIN-FIR-01 Bilancio d'esercizio;
- PR-ADFIN-FSM-01 Bilancio consolidato;
- PR-ADFIN-TAX-01 Gestione fiscale;
- PR-ADFIN-TRE-01 Tesoreria;
- PR-COARM-WSB-01 Whistleblowing;
- PR-COMBR-DIG-01 Digital engagement;
- PR-COMBR-MIC-01 Media & internal communication;
- PR-HUCAM-MOP-01 Unità organizzative e my career framework;
- PR-HUCAM-PER-01 Sistema di valutazione della prestazione;
- PR-HUCAM-REC-01 Gestione del processo di ricerca e selezione del personale;
- PR-PR2PA-PAY-01 Procedura di fatturazione passiva e pagamenti;
- PR-PR2PA-PUR-01 Gestione degli acquisti;
- PR-PR2PA-QUA-01 Qualifica amministrativa dei fornitori;
- PR-QU2CA-CON-01 Gestione del contratto;

- PR-QU2CA-INV-01 Fatturazione;
- IS-GCQHS-ADG-01 Accessi alla direzione generale;
- IS-GCQHS-EHS-01 Gestione dei near miss;
- IS-GINSP-ITS-01 Use of internet and corporate email;
- IS-DIGIT-SCO-02 User provisioning and control access;
- IS-GINSP-ITS-03 Network security & access management;
- IS-DIGIT-SCO-04 EUD - end user device management;
- IS-GINSP-ITS-05 IT infrastructure devices and tools management;
- IS-GINSP-ITS-06 DBMS - data base management;
- IS-GINSP-ITS-07 ALM - application lifecycle management;
- IS-GINSP-ITS-08 Help desk management;
- IS-GINSP-ITS-09 Service desk management;
- IS-GINSP-ITS-10 Data management, backup and restore;
- IS-GINSP-ITS-11 Disaster recovery management;
- IS-DIGIT-SCO-12 Violations and incidents management;
- IS-GINSP-ITS-13 PC assignment policy
- IS-GINSP-ITS-14 Access to networks, servers, and external data bases;
- IS-GINSP-ITS-15 Database externals;
- IS-GINSP-ITS-16 IT supplier management
- IS-QU2CA-CON-01 Gestione del contratto (CRM).

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell'ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l'aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.

PARTI SPECIALI - C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI TRANSNAZIONALI, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento agli articoli 24 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 undecies, 25 duodecies e 25 terdecies del D.lgs. 231/2001.

1 REATI

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

La fattispecie incriminatrice punisce chi intenda compiere più delitti, finalizzati ad un unico disegno criminoso, associandosi in un gruppo di minimo tre persone.

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo,

con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Art. 452 octies c. p. - Associazione per delinquere (comune e mafiosa) aggravata

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la

reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un Organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”

Il reato si configura quando chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 270 quinquies.1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.”

D.lgs. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, Art. 22, comma 12-bis - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.”

L'art. 22, comma 12 D.lgs. 286/98, così come sopra richiamato, stabilisce:

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.”

Il D.lgs. 231/2001 in relazione alla commissione del delitto di cui sopra prevede la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Art 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999

“Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.”

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

Art. 604 bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra,

come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Il D.lgs. n. 21/2018 ha introdotto all'interno del Codice penale quanto era previsto dalla Legge n. 167/2017 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" che richiamava la Legge n. 654/1975 introducendo così al D.lgs. 231/2001 la responsabilità dell'ente per i reati di razzismo e xenofobia.

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI)"

Conformemente ai risultati dell'attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Ciclo Attivo;
 - predisposizione dell'offerta tecnica ed economica,
 - negoziazione e conclusione del contratto,
 - gestione delle richieste di variazione del contratto,
 - lavori in corso,
 - fatturazione.
- Ciclo passivo;
 - individuazione dei fornitori – consulenti,
 - formalizzazione del rapporto di fornitura,
 - ricezione di beni e servizi,
 - autorizzazione al pagamento,
 - sponsorizzazioni.
- Processo operativo;
 - qualifica personale (esclusivo e non esclusivo),
 - riesame della domanda,
 - programmazione,
 - erogazione del servizio,
 - emissione certificazione, rapporto, ecc.
 - sviluppo dei prodotti e servizi,
 - gestione rapporti con enti tecnico-scientifici o enti finanziatori.
- Risorse Umane;
 - Selezione,
 - Formazione del personale,
 - Amministrazione del personale,
 - Gestione e sviluppo del personale,
 - Gestione relazioni sindacali e/o di categoria,
- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).
- Gestione salute e sicurezza.

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa - Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto inoltre **espesso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle attività;
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali e dei candidati all'assunzione;
- verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, consulenti, agenti, professionisti, tecnici incaricati nello svolgimento di attività produttiva; partner commerciali nonché dei candidati prima dell'assunzione coinvolti nei Processi Sensibili sotto specificati, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale, sulla base di alcuni indicatori/documenti rilevanti (ad esempio certificato antimafia, visura camerale, indagini interbancarie, dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli Amministratori, anche tramite società specializzate);
- adempiere con diligenza tutti gli accertamenti sui clienti/fornitori;
- attivarsi immediatamente nel caso di percezioni negative e/o segnalazioni circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- realizzare le attività esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti e individuate attraverso l'organigramma aziendale vigente, il sistema di poteri/procure e disposizioni organizzative e il sistema procedurale;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o della Corporate Compliance Helpline eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- utilizzare gli standard contrattuali aziendali in uso prevedendo l'impegno della controparte alla presa visione dei contenuti del Modello, del Codice Etico ed al rispetto delle prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231/2001 o indicate nelle liste di riferimento antiterrorismo ONU, OFAC, EBF;
- assumere persone indicate nelle liste di riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- porre in essere o continuare rapporti, anche associativi o temporanei, con persone o enti che non si adeguino ai principi etici di RINA;
- effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- riconoscere, in favore dei collaboratori, consulenti, agenti e fornitori, dipendenti compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati, anonimi o comunque non associati ad un intestatario registrato;
- propagandare, istigare e incitare messaggi riguardanti negazione, minimizzazione in modo grave sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini

contro l'umanità e dei crimini di guerra.

4 CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali oltre che al rispetto delle seguenti procedure di Gruppo:

- Protocollo Covid ed informazione ai destinatari del Modello;
- Regolamento di Gruppo;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-AMM-231-04 Procedura gestione cassa delle società del Gruppo RINA;
- GP-AMM-231-08 Gestione dei finanziamenti agevolati;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione;
- GP-CRO-231-18 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- GP-GCCRM-CUS-01 Principi generali per la codifica e gestione clienti;
- GP-GHURE-GITDE-02 Gestione dei finanziamenti agevolati per la formazione del personale del gruppo RINA;
- GP-GPRDI-ITS-01 – ICT services and information security;
- GP-XTEND-TND-01 Gestione gare, joint ventures e associazioni temporanee di impresa;
- PR-ADFIN-INT-01 Intercompany management;
- PR-ADFIN-FIR-01 Bilancio d'esercizio;
- PR-COMBR-ADV-01 Advertising, events, fairs and exhibitions;
- PR-COMBR-MIC-01 Media & internal communication;
- PR-COMBR-DIG-01 Digital engagement;
- PR-HUCAM-REC-01 Gestione del processo di ricerca e selezione del personale;
- PR-HUCAM-WPM-01 Asset, property, workplace & facility management;
- PR-PR2PA-PAY-01 Procedura di fatturazione passiva e pagamenti;
- PR-PR2PA-PUR-01 Gestione acquisti;
- PR-PR2PA-QUA-01 Qualifica amministrativa dei fornitori;
- PR-QU2CA-CON-01 Gestione del contratto;
- PR-QU2CA-INV-01 Fatturazione;
- IS-GCQHS-ADG-01 Accessi alla direzione generale;
- IS-GCQHS-EHS-01 Gestione dei near miss;
- IS-DIGIT-SCO-02 User provisioning and control access;
- IS-GINSP-ITS-07 Alm - application lifecycle management;
- IS-GINSP-ITS-14 Accesso a reti, server e banche dati esterni;
- IS-QU2CA-CON-02 Gestione del contratto (CRM).

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell'ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l'aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.

PARTI SPECIALI - D. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO E CORRUZIONE TRA PRIVATI

Si riportano di seguito i reati previsti agli articoli 25 e 25 ter del D.lgs. 231/2001 in particolare per gli articoli 2635 e 2635 bis c.c.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001, gli artt. 314, 316 e 323 c.p. (peculato e abuso d'ufficio) rilevano quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Infine, si precisa che buona parte delle fattispecie elencate all'art. 25 D.lgs. 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere integrati solo in rapporti in cui almeno uno dei due soggetti sia dotato della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Per approfondimenti sulle nozioni di pubblico ufficiale, incaricato e pubblica amministrazione si rinvia al paragrafo 1.2 della Premessa.

1 REATI

Art. 314, comma 1 c.p. - Peculato

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi."

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

Art. 317 c.p. - ConcuSSIONE

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

La situazione in esame si concretizza allorché un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno con violenza, minaccia esplicita o implicita a procurare a sé o altri, denaro/utilità non dovutagli.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni."

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, per sé o altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti del proprio ufficio.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve per sé o altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio.

Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Quest'ultimo articolo si applica all'articolo precedente.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.”

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Il reato si verifica nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario, ed al fine di ottenere un esito favorevole nello stesso corrompe un soggetto pubblico coinvolto nella decisione (ad es. giudice, testimone, consulente).

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.”

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Il fatto costitutivo del reato, in questo caso, è rappresentato da una induzione che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio esercita sul privato senza limitarne del tutto la libertà di autodeterminarsi. Non si tratta di una vera e propria costrizione ed il privato accetta di agire per poter conseguire in proprio tornaconto personale. In questo caso, a differenza che nella concussione, il privato è punito nell'ipotesi appunto in cui egli accetti di dare il denaro o l'altra utilità richiesta.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

L’articolo estende i casi di applicazione degli articoli ivi menzionati, il soggetto potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.”

Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, ma l’assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico.

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

Il reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c. p., ai soggetti specificati in detto articolo.

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità."

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,

denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il delitto in esame assorbe l'ex millantato credito.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Gli autori del reato di cui sopra non sono solo coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, ma anche chi svolge attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati: i primi due commi dell'articolo analizzano nello specifico la corruzione passiva tra privati.

Al terzo comma troviamo la corruzione attiva tra privati, in cui è prevista la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero, di colui che, anche per interposta

persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a persone indicate nel primo e secondo comma (quest'ultimo, relativo all'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto di cui al primo comma). Anche tale fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria) viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali già menzionate al primo comma. Compare inoltre il riferimento all'indebito vantaggio (denaro o altra utilità "non dovuti") per gli intranei, in rapporto sinallagmatico - antecedente o concomitante (come rivelato dalle espressioni «offre, promette o dà») - rispetto alla violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema pubblicistico della corruzione attiva propria antecedente e concomitante.

Viene tra l'altro espressamente tipizzata la modalità della condotta "per interposta persona", con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo, a seconda che venga in rilievo la corruzione passiva o quella attiva.

Il D.lgs. 231/2001 in relazione alla commissione del delitto di cui sopra prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote, oltre alle sanzioni interdittive così come previste dall'articolo 9, comma 2 D.lgs. 231/2001.

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

La fattispecie di reato prevede al primo comma che sotto il profilo attivo sia punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto *intraneo* al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Al secondo comma è prevista sotto il profilo passivo la punibilità dell'*intraneo* che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI”)

Conformemente ai risultati dell'attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, sono

stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Ciclo Attivo;
 - predisposizione dell'offerta tecnica ed economica,
 - negoziazione e conclusione del contratto,
 - gestione delle richieste di variazione del contratto,
 - lavori in corso,
 - fatturazione.
- Ciclo passivo;
 - individuazione dei fornitori – consulenti,
 - formalizzazione del rapporto di fornitura,
 - ricezione di beni e servizi,
 - autorizzazione al pagamento,
 - sponsorizzazioni.
- Processo operativo;
 - qualifica personale (esclusivo e non esclusivo),
 - riesame della domanda,
 - programmazione,
 - erogazione del servizio,
 - emissione certificazione, rapporto, ecc.
 - sviluppo dei prodotti e servizi,
 - gestione rapporti con enti tecnico-scientifici o enti finanziatori.
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - Tesoreria,
 - Gestione crediti,
 - Gestione contabilità,
 - Ciclo immobilizzazioni,
 - Predisposizione Bilancio.
- Risorse Umane;
 - Selezione,
 - Formazione del personale,
 - Amministrazione del personale,
 - Gestione e sviluppo del personale,
 - Gestione relazioni sindacali e/o di categoria,
- Comunicazione;
 - Comunicazioni interne/esterne,
 - Relazioni con i media.
- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).
- Corporate Governance;
 - Gestione del regime di qualità,
 - Relazioni con gli azionisti,
 - Relazioni istituzionali,
 - Gestione dell'alta direzione.
- Pianificazione Strategica;
 - Attività M&A - Gestione opportunità.
- Gestione immobiliare;

- Gestione immobiliare.

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella “Premessa - Principi Generali” delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto inoltre **espresso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/ istruzioni aziendali interne, in tutte le attività aziendali, siano esse rivolte a privati o alla Pubblica Amministrazione
- prevedere la tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione
- fornire ai propri collaboratori direttive sulla modalità di condotta da adottare nei contatti formali ed informali con i diversi soggetti pubblici trasferendo la conoscenza delle norme e la consapevolezza delle situazioni a rischio reato.

Ai destinatari del Modello è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri, ad esempio in fase di:
 - gestione delle offerte e dei contratti nei quali la controparte è la Pubblica Amministrazione, in occasione di trattative private con la Pubblica Amministrazione o nel caso di partecipazione a gare di qualsiasi tipo indette dalla Pubblica Amministrazione,
 - ottenimento di autorizzazioni e riconoscimenti da parte di Autorità governative,
 - assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.
- chiedere o accettare promesse, denaro o altri vantaggi che non sono dovuti per compiere od omettere un atto relativo all’esercizio delle proprie attribuzioni, ad esempio in fase di:
 - svolgimento di attività di certificazione in ambiti regolamentati, obbligatori oppure,
 - svolte su delega o su autorizzazione dell’autorità statale,
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come abuso della propria posizione al fine di costringere a procurare per sé o per altri, denaro, favori o altre utilità, ad esempio in fase di:
 - svolgimento della propria attività tecnica nella fase di verifica dei disegni o progetti,
 - svolgimento dell’attività di surveyor nelle ispezioni su navi ed imbarcazioni in genere,
 - svolgimento dell’attività di auditor per la certificazione,
 - svolgimento della propria attività che comporti comunque un parere che possa influenzare la Pubblica Amministrazione.
- appropriarsi di denaro o cose mobili dell’Unione Europea di cui si ha il possesso o la disponibilità per l’esercizio delle proprie funzioni, anche sfruttando l’errore altrui;
- assicurare vantaggi o favori di qualsiasi natura, anche per interposta persona, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività (ad esempio le promesse di assunzione);
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- eseguire prestazioni, riconoscere o ammettere, compensi in favore di collaboratori

esterni, o altri soggetti, che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto o che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con RINA Check S.r.l. o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per RINA Check S.r.l. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza, incluso per le liberalità di carattere benefico o culturale che devono altresì restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali;
- effettuare i c.d. "facilitation payments", cioè i pagamenti allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici con cui le società del Gruppo si relazionano;
- sfruttare o vantare relazioni esistenti o millantate con un pubblico ufficiale o con un incaricato, italiano o estero, per far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria intermediazione illecita, ovvero per remunerarlo per l'esercizio di una sua funzione;
- agevolare il fenomeno c.d. di "revolving door", soprattutto in fase di selezione ed assunzione del personale e di qualifica dei consulenti e collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di RINA. Il fenomeno si realizza quando un funzionario della Pubblica Amministrazione transita dal comparto pubblico a quello privato, oppure svolge più ruoli contemporaneamente.

Gli obblighi ed i divieti precedentemente indicati costituiscono riferimento anche per condotte corruttive rivolte ai privati.

In particolare, ed oltre ai divieti sopra riportati, è fatto **assoluto divieto** di:

- dare o promettere denaro o altra utilità ad altra società affinché questa scelga RINA Check S.r.l. come fornitore;
- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente ed in maniera indebita, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato.

4 CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali oltre che al rispetto delle seguenti procedure di Gruppo:

- Protocollo Covid ed informazione ai destinatari del Modello;
- Regolamento di Gruppo;
- GD-CCB-IMP-01 Tutela dell'imparzialità nell'attività delle società del Gruppo RINA;
- GD-CRO-ERM-02 Linee guida anticorruzione;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-AMM-231-04 Procedura gestione cassa delle società del Gruppo RINA;

- GP-AMM-231-08 Gestione dei finanziamenti agevolati;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione;
- GP-GCCRM-CUS-01 Principi generali per la codifica e la gestione clienti;
- GP-COGOV-GEN-01 Corporate governance;
- GP-GHURE-GITDE-02 Gestione dei finanziamenti agevolati per la formazione del personale del Gruppo RINA;
- GP-GHURE-GITLL-01 Rapportazione attività lavorativa e assenze da parte del personale dipendente con contratto di diritto italiano;
- GP-GPRDI-ITS-01 ICT services and information security;
- GP-XTEND-TND-01 Gestione gare, joint ventures e associazioni temporanee di impresa;
- PR-ADFIN-ECM-01 Prevenzione della crisi d'impresa;
- PR-ADFIN-FIR-01 Bilancio d'esercizio;
- PR-ADFIN-FSM-01 Bilancio consolidato;
- PR-ADFIN-TAX-01 Gestione fiscale;
- PR-ADFIN-TRE-01 Tesoreria;
- PR-COARM-WSB-01 Whistleblowing;
- PR-COMBR-ADV-01 Advertising, events, fairs and exhibitions;
- PR-COMBR-DIG-01 Digital engagement;
- PR-COMBR-GIF-01 Gifts, image materials and assets;
- PR-COMBR-MIC-01 Media & internal communication;
- PR-HUCAM-MOP-01 Unità organizzative e my career framework;
- PR-HUCAM-PER-01 Performance management;
- PR-HUCAM-REC-01 Gestione del processo di ricerca e selezione del personale;
- PR-HUCAM-WPM-01 Asset, property, workplace & facility management;
- PR-PR2PA-PAY-01 Procedura di fatturazione passiva e pagamenti;
- PR-PR2PA-PUR-01 Gestione acquisti;
- PR-PR2PA-QUA-01 Qualifica amministrativa dei fornitori;
- PR-QU2CA-CON-01 Gestione del contratto;
- PR-QU2CA-CRE-01 Gestione del credito;
- PR-QU2CA-INV-01 Fatturazione;
- PR-ST2GR-MEA-01 Corporate mergers and acquisitions;
- IS-GCQHS-TPD-01 Third party due diligence;
- IS-DIGIT-SCO-02 User provisioning and control access;
- IS-GINSP-ITS-07 Alm - application lifecycle management;
- IS-GINSP-ITS-14 Accesso a reti, server e banche dati esterni;
- IS-QU2CA-CON-02 Gestione del contratto (CRM).

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell'ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l'aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.

PARTI SPECIALI - E. REATI SOCIETARI

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 (riguardo all'articolo 2635 c.c. - Corruzione tra privati e all'articolo 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati, si rinvia alla Parte Speciale D).

1 REATI

Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Art 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Art. 2625, Il co. c.c. - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

Il caso concreto vede gli amministratori (quali soggetti attivi) che fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale restituiscano, anche in modo simulato, i conferimenti ai soci o liberino gli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Tale reato consiste nell’acquisto o nella sottoscrizione da parte degli Amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Soggetti attivi sono gli amministratori, la fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio comporta l’estinzione del reato.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La fattispecie regolata, mira a tutelare l’integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Art. 2638, I e II co. c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI")

Conformemente ai risultati dell'attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Ciclo Attivo;
 - predisposizione dell'offerta tecnica ed economica,
 - negoziazione e conclusione del contratto,
 - gestione delle richieste di variazione del contratto,
 - lavori in corso,
 - fatturazione.
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - Tesoreria,
 - Gestione crediti,
 - Gestione contabilità,
 - Ciclo immobilizzazioni,
 - Predisposizione Bilancio.
- Comunicazione;
 - Comunicazioni interne/esterne,
 - Relazioni con i media.
- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).
- Corporate Social Responsibility;
- Corporate Governance;
 - Gestione del regime di qualità,
 - Relazioni con gli azionisti,
 - Relazioni istituzionali,
 - Gestione dell'alta direzione.

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa – Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto inoltre **espreso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle

norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità d'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società.

4. CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali oltre che al rispetto delle seguenti procedure di Gruppo:

- Protocollo Covid ed informazione dei destinatari del Modello;
- Regolamento di Gruppo;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-AMM-231-08 Gestione dei finanziamenti agevolati;
- GP-CEO-231-05 Segreteria societaria;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione;
- GP-COGOV-GEN-01 Corporate governance;
- GP-GPRDI-ITS-01 – ICT services and information security;
- GP-XTEND-TND-01 Gestione gare, joint ventures e associazioni temporanee di impresa;
- PR-ADFIN-INT-01 Intercompany management;
- PR-ADFIN-ECM-01 Prevenzione della crisi d'impresa;
- PR-ADFIN-FIR-01 Bilancio d'esercizio;
- PR-ADFIN-FSM-01 Bilancio consolidato;
- PR-ADFIN-NFR-01 Rendicontazione di informazioni a carattere non finanziario;
- PR-ADFIN-TAX-01 Gestione fiscale;

- PR-ADFIN-TRE-01 Tesoreria;
- PR-COMBR-ADV-01 Advertising, events, fairs and exhibitions;
- PR-COMBR-GIF-01 Gifts, image materials and assets;
- PR-HUCAM-WPM-01 Asset, property, workplace & facility management;
- PR-PR2PA-PAY-01 Procedura di fatturazione passiva e pagamenti;
- PR-PR2PA-PUR-01 Gestione acquisti;
- PR-QU2CA-CRE-01 Gestione del credito;
- PR-QU2CA-INV-01 Fatturazione;
- IS-ADFIN-NFR-02 Istruzione per la raccolta delle informazioni non finanziarie da parte dei data owner;
- IS-GINSP-ITS-14 Accesso a reti, server e banche dati esterni.

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell'ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l'aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.

PARTI SPECIALI - F. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Di seguito sono riportati i reati previsti all'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001.

1 REATI

Art. 648 c.p. - Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es. furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione e per il quale è prevista una aggravante nel caso in cui sia connotato da gravità.; perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale – ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Il suddetto reato punisce coloro i quali utilizzando denaro o beni ottenuti illecitamente li investe in progetti o beni che di per sé avrebbero finalità lecite.

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Al di fuori delle ipotesi di concorso nella ricettazione e nel riciclaggio, questa norma punisce comunque colui il quale impieghi in attività economiche/finanziarie risorse provenienti da un delitto.

Art. 648 ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI”)

Conformemente ai risultati dell’attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Ciclo passivo;
 - individuazione dei fornitori – consulenti,
 - formalizzazione del rapporto di fornitura,
 - ricezione di beni e servizi,
 - autorizzazione al pagamento,

- sponsorizzazioni.
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - Tesoreria,
 - Gestione crediti,
 - Gestione contabilità,
 - Ciclo immobilizzazioni,
 - Predisposizione Bilancio.
- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella “Premessa – Principi Generali” delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto, inoltre, **espresso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/ istruzioni aziendali interne in particolare:
 - nella gestione dell’archivio e codifica del cliente;
 - nella scelta del fornitore/consulente per incarichi di collaborazione anche a progetto, acquisti di beni e servizi, attivazione di rapporti di subcontracting su progetti finanziati e non.

Ai destinatari del Modello è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- emettere false fatture o note di credito;
- tenere scorrettamente le scritture contabili e la contabilità analitica;
- organizzare eventi, congressi, fiere e scegliere le sponsorizzazioni sulla base di motivi ingiusti;
- gestire scorrettamente il credito.

4 CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all’applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali oltre che al rispetto delle seguenti procedure di Gruppo:

- Protocollo Covid ed informazione dei destinatari del Modello;
- Regolamento di Gruppo;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-AMM-231-04 Procedura gestione cassa delle società del Gruppo RINA;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione;
- GP-GPRDI-ITS-01 ICT services and information security;
- PR-ADFIN-INT-01 Intercompany management;
- PR-ADFIN-FIR-01 Bilancio d’esercizio;
- PR-ADFIN-FSM-01 Bilancio consolidato;
- PR-ADFIN-TAX-01 Gestione fiscale;
- PR-ADFIN-TRE-01 Tesoreria
- PR-COMBR-ADV-01 Advertising, events, fairs and exhibitions;

- PR-HUCAM-WPM-01 Asset, property, workplace & facility management;
- PR-PR2PA-PAY-01 Procedura di fatturazione passiva e pagamenti;
- PR-PR2PA-PUR-01 Gestione degli acquisti;
- PR-PR2PA-QUA-01 Qualifica amministrativa dei fornitori;
- PR-QU2CA-CRE-01 Gestione del credito;
- PR-QU2CA-INV-01 Fatturazione;
- IS-GINSP-ITS-07 ALM - application lifecycle management.

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell'ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l'aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.

PARTI SPECIALI - G. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.

1 REATI

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato si configura quando alla violazione delle norme sul luogo di lavoro segua la morte di un lavoratore.

D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

“È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;*
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.*

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);*
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (omissis)”*

Art. 590 comma 3 c.p. - Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa

da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni, a titolo di colpa, una qualsiasi forma di malattia nel corpo e nella mente.

Ai fini di una condanna ex D.lgs. 231/2001 è punibile solamente la lesione grave o gravissima colposa.

Ai sensi dell'art. 583, comma 1, la lesione è considerata grave nei casi in cui:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583, la lesione è definita gravissima “se dal fatto deriva:

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”*

CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 CE

Le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro o TUS) costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- attività di sorveglianza sanitaria ove prevista;
- informazione e formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Il D.lgs. 106/2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009, ha apportato numerose modifiche al TUS. Tra queste, interessano l'intersezione tra TUS e D.lgs. 231/2001, quelle sulla delega di funzioni (art. 16, TUS), sulla valutazione dei rischi (artt. 28 e 29, TUS), sulle procedure semplificate per la creazione del Modello organizzativo da parte delle aziende (art. 30, TUS) e sulle attività di formazione, anche per i dirigenti (art. 37), e certificazione ad opera degli organismi paritetici (art. 51, TUS).

Il D.lgs. 81/2008 s.m.i. prevede l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente sull'adempimento degli obblighi posti a carico del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del medico competente.

L'obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4. In particolare, l'art. 30, comma 5 definisce che i Modelli, di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI - INAIL del 28/09/01 per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza o al

BS - OHSAS 18001:2007 (o equivalenti, quale la UNI ISO 45001:2018), si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo 30 per le parti corrispondenti.

A tal proposito si rileva che il presente Modello è conforme alle prescrizioni ed agli standard di controllo individuati all'art. 30 del T.U. citato e che il Documento di Valutazione dei Rischi predisposto nell'ambito del TUS è parte integrante del presente Modello, per le parti relative.

Inoltre, in RINA Check S.r.l. sono stati individuati i ruoli e le risorse che investono specifiche funzioni e responsabilità in tema di sicurezza, ossia:

- datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti;
- responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- medico Competente Specialista in Medicina del Lavoro;
- lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori.

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI)

Conformemente ai risultati dell'attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Processo operativo;
 - qualifica personale (esclusivo e non esclusivo),
 - riesame della domanda,
 - programmazione,
 - erogazione del servizio,
 - emissione certificazione, rapporto, ecc.
 - sviluppo dei prodotti e servizi,
 - gestione rapporti con enti tecnico-scientifici o enti finanziatori.
- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).
- Gestione salute e sicurezza;
- Crisis Manag. & Business Continuity;
 - Emergency response,
 - Travel/mission safety.
- Gestione immobiliare.

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa - Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto inoltre **espresso obbligo** a carico dei destinatari del Modello, in relazione al grado di responsabilità conseguente al livello gerarchico occupato in Azienda, di:

- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al D.lgs. 81/2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal D.lgs.

- 81/2008;
- lavorare in condizioni di massima sicurezza;
 - valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
 - programmare la prevenzione;
 - eliminare i rischi;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
 - far effettuare la sorveglianza sanitaria richiesta dal Piano di Sorveglianza Sanitaria;
 - allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
 - informare, formare e addestrare adeguatamente i lavoratori;
 - richiedere l'osservanza delle norme e delle procedure da parte dei lavoratori.

Ai destinatari del Modello è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4 CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali oltre che al rispetto delle seguenti procedure di Gruppo:

- Protocollo Covid ed informazione ai destinatari del Modello;
- Regolamento di Gruppo;
- GD-GCQHS-CSE-01 Linea guida per la sicurezza personale;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-API-TRA-01 Travel general procedure;
- GP-API-TRA-02 Travel process for the international network;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione;
- GP-CRO-231-18 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- GP-GCQHS-TRM-01 Procedura generale per la gestione dei rischi nei viaggi di lavoro;
- GP-GPRDI-ITS-01 – ICT services and information security;
- PR-HUCAM-WPM-01 Asset, property, workplace & facility management;
- PR-QU2CA-CON-01 Gestione del contratto;
- IS-GCQHS-ADG-01 Accessi alla direzione generale;
- IS-GCQHS-EHS-01 Gestione dei near miss;
- IS-GCQHS-TRM-01 Istruzione interna per il team gcc;
- IS-GCQHS-TRM-02 Protocolli interni per la gestione del rischio di viaggio;
- IS-GCQHS-TRM-03 Protocolli per i viaggiatori per la risposta a minacce sanitarie e di security;
- IS-DIGIT-SCO-02 User provisioning and control access;
- IS-GINSP-ITS-11 D&R - disaster recovery management;
- IS-GINSP-ITS14 Accesso a reti, server e banche dati esterni;
- IS-QU2CA-CON-01 Gestione del contratto (CRM).

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell'ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l'aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.

PARTI SPECIALI - H. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001.

1 REATI

L. n. 633/1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, Art. 171 – Difese e sanzioni penali

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

La norma punisce chiunque ponga in essere, in qualsiasi forma a disposizione del pubblico, opere dell'ingegno protette, immettendole in un sistema di reti telematiche. Il delitto in oggetto si consuma con la sola “messa a disposizione” del pubblico e, quindi, ad esempio, con il solo uploading dell'opera dell'ingegno.

L. n. 633/1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, Art. 171-bis - Difese e sanzioni penali

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e chiunque utilizzi qualsiasi altro mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI")

Conformemente ai risultati dell'attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Processo operativo;
 - qualifica personale (esclusivo e non esclusivo),
 - riesame della domanda,
 - programmazione,
 - erogazione del servizio,
 - emissione certificazione, rapporto, ecc.
 - sviluppo dei prodotti e servizi,
 - gestione rapporti con enti tecnico-scientifici o enti finanziatori.
- Information Technology;
 - Sicurezza dei sistemi.
- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa – Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto inoltre **espesso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di utilizzare esclusivamente i software messi a disposizione dall'azienda.

Ai destinatari del Modello è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- scaricare e duplicare programmi protetti senza la dovuta autorizzazione
- acquisire, e/o cedere a terzi prodotti/servizi "tecnici" con componenti non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa;
- utilizzare materiale audio/video senza averne acquistato i relativi diritti.

4 CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali oltre che al rispetto delle seguenti procedure di Gruppo:

- Regolamento di Gruppo;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione;

- GP-GPRDI-ITS-01 – ICT services and information security;
- PR-COMBR-ADV-01 Advertising, events, fairs and exhibitions;
- PR-COMBR-MIC-01 Media & internal communication;
- PR-COMBR-GIF-01 Gifts, image materials and assets;
- PR-COMBR-DIG-01 Digital engagement;
- IS-GINSP-ITS-01 Use of internet and corporate email;
- IS-DIGIT-SCO-02 User provisioning and control access;
- IS-GINSP-ITS-03 Network security & access management;
- IS-DIGIT-SCO-04 EUD - end user device management;
- IS-GINSP-ITS-05 IT infrastructure devices and tools management;
- IS-GINSP-ITS-06 DBMS - data base management;
- IS-GINSP-ITS-07 ALM - application lifecycle management;
- IS-GINSP-ITS-08 Help desk management;
- IS-GINSP-ITS-09 Service desk management;
- IS-GINSP-ITS-10 Data management, backup and restore;
- IS-GINSP-ITS-11 Disaster recovery management;
- IS-DIGIT-SCO-12 Violations and incidents management;
- IS-GINSP-ITS-13 PC assignment policy
- IS-GINSP-ITS-14 Access to networks, servers, and external data bases;
- IS-GINSP-ITS-15 Database externals;
- IS-GINSP-ITS-16 IT supplier management.

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell'ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l'aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.

PARTI SPECIALI - I. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 decies del D.lgs. 231/2001 e per l'art. 378 c.p. alla parte "Reati transnazionali" nel catalogo dei reati presupposto.

1 REATI

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Nella **Parte Speciale I**, per affinità della materia, viene riportato l'articolo art. 378 c.p. "Favoreggiamento personale" che deve essere tenuto in considerazione **per i soli reati transnazionali**, introdotti dalla Legge n. 146/2006.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".

Tale ipotesi di reato si consuma quando un soggetto aiuta un altro ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato.

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI")

Conformemente ai risultati dell'attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, è stato individuato il seguente processo sensibile:

- Risorse Umane;
 - Selezione,
 - Formazione del personale,
 - Amministrazione del personale,
 - Gestione e sviluppo del personale,
 - Gestione relazioni sindacali e/o di categoria,

- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella “Premessa - Principi Generali” delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto **espresso obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di Legge.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- dichiarare il falso;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole;
- omettere fatti, dati od informazioni dovute.

4 CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all’applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali oltre che al rispetto delle seguenti procedure di Gruppo:

- Regolamento di Gruppo;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione.

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell’ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l’aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.

PARTI SPECIALI - M. REATI AMBIENTALI

Si riportano di seguito i reati previsti all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001.

1 REATI

D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da

ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”

D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, Art. 257 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

“I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro, nonché' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da mille quaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.”

D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, Art. 259 – Traffico illecito di rifiuti

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”

D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, Art. 279 - Sanzioni

Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza

effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 bis c.p. per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata quale “zona a tutela speciale” a norma dell'art. 4, par. 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come “zona speciale di conservazione” a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.

L'articolo in esame punisce colui il quale compromette con colpa (non è necessario il dolo

quale elemento soggettivo, vista la natura contravvenzionale della norma) l'habitat all'interno di un sito protetto, distruggendolo o deteriorandolo.

Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

1.1 CENNI ALLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Il D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale TUA o Codice dell'ambiente), è il provvedimento nazionale di riferimento in materia di valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali.

Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) il TUA ha subito numerose modifiche ed integrazioni ad opera di successivi provvedimenti che ne hanno ridisegnato il contenuto, così come numerosi sono stati i provvedimenti emanati in attuazione delle singole parti dello stesso decreto legislativo.

Il Codice dell'ambiente, pur costituendo la trasposizione nazionale di numerose direttive UE, non esaurisce tuttavia il novero delle norme di matrice comunitaria relative alla materia più sopra menzionata. Accanto alla disciplina recata dal D.lgs. 152/2006 bisogna infatti considerare le regole UE “*self-executing*” ossia regole direttamente applicabili nell'ordinamento statale senza necessità di essere veicolate da provvedimenti interni.

Successivamente con il D.lgs. 121/2011, il legislatore ha introdotto nell'Ordinamento giuridico italiano la Direttiva Europea n. 2008/99/CE, relativa alla tutela penale dell'ambiente, e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE sull'inquinamento provocato dalle navi, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente le condotte illecite individuate dalle Direttive, in precedenza non ancora sancite come reati, e introducendo anche per i reati ambientali, la responsabilità delle persone giuridiche.

In sintesi, il D.lgs. 121/2011 ha:

- introdotto due nuovi reati ambientali contravvenzionali nel Codice penale (art. 727 bis c.p. e art. 733 bis c.p.);
- sancito la responsabilità amministrativa da reato degli enti per i c.d. reati ambientali, ovvero sia per le due contravvenzioni di recente introduzione nel Codice penale sia per una serie di fattispecie di reato già previste dal Codice dell'Ambiente e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente;
- previsto sanzioni pecuniarie, e solo nei casi più gravi, interdittive a carico degli enti ai sensi del Decreto.

In genere, i reati considerati dal D.lgs. 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI”)

Conformemente ai risultati dell'attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Processo operativo;
 - qualifica personale (esclusivo e non esclusivo),
 - riesame della domanda,
 - programmazione,
 - erogazione del servizio,
 - emissione certificazione, rapporto, ecc.

- sviluppo dei prodotti e servizi,
- gestione rapporti con enti tecnico-scientifici o enti finanziatori.
- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).
- Gestione ambientale.

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella “Premessa - Principi Generali” delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto inoltre **espresso obbligo** a carico dei destinatari del Modello, in relazione al grado di responsabilità conseguente al livello gerarchico occupato in Azienda, di:

- osservare rigorosamente norme, regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali utilizzati da RINA Check S.r.l.;
- attenersi, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;
- procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti da RINA Check S.r.l. incaricando dello stesso enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative interne;
- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico rifiuti ottenere evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative ambientali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze;
- verificare che il fornitore rispetti i requisiti previsti dal legislatore in materia ambientale.

Ai destinatari del Modello è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare i reati commessi in violazione delle norme a tutela dell’ambiente (art. 25-undecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato;
- rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- smaltimento rifiuti speciali violando le norme di legge;
- eseguire fraudolentemente il contratto sulla base delle specifiche tecniche;
- emettere certificati, attestazioni, autorizzazioni in violazione delle norme;
- emettere in atmosfera sostanze al di sopra delle soglie previste dalla legge.

4 CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali oltre che al rispetto delle seguenti procedure di Gruppo:

- Protocollo Covid ed informazione dei destinatari del Modello;
- Regolamento di Gruppo;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione;
- GP-GPRDI-ITS-01 ICT services and information security;
- PR-HUCAM-WPM-01 Asset, property, workplace & facility management;
- PR-QU2CA-CON-01 Gestione del contratto;
- IS-DIGIT-SCO-02 User provisioning and control access;
- IS-GINSP-ITS-14 Accesso a reti, server e banche dati esterni;
- IS-QU2CA-CON-02 Gestione del contratto (CRM).

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell'ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l'aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.

PARTI SPECIALI - N. REATI TRIBUTARI E CONTRABBANDO

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 quinquiesdecies e all'art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/2001.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies, i reati tributari di cui agli artt. 4, 5 e 10 quater del d.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione) rilevano solo se commessi in sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a dieci milioni di euro.

1 REATI

Art. 2, co. I e II-bis del d. lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Art. 3 del d. lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle

scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Art. 4 del d. lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Art. 5 del d. lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione

"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Art. 8, co. I e II-bis del d. lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si

considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Art. 10 del d. lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Art. 10 quater del d. lgs. 74/2000 - Indebita compensazione

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

Art. 11 del d. lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/2001 – Contrabbando

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il richiamo è fatto ai reati di contrabbando previsti dagli articoli 282 – 292 del DPR n. 43/1973. Le ipotesi concretamente applicabili a RINA S.p.A. sono legate alle attività di acquisti internazionali. Ai fini del presente Modello, considerando l'estemporaneità di queste attività,

e la loro non appartenenza al *core business* RINA, le fattispecie di contrabbando sono trattate in maniera unitaria e sotto l'esclusivo profilo fiscale, ovverosia del mancato pagamento dei diritti di confine dovuti.

2 PROCESSI/SOTTOPROCESSI AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. SENSIBILI")

Conformemente ai risultati dell'attività di analisi di rischio e dei reati sopra evidenziati, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Ciclo Attivo;
 - Lavori in corso,
 - Fatturazione.
- Ciclo passivo;
 - Individuazione dei fornitori – consulenti,
 - Formalizzazione del rapporto di fornitura,
 - Ricezione di beni e servizi,
 - Autorizzazione al pagamento,
 - Sponsorizzazioni.
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - Tesoreria,
 - Gestione crediti,
 - Gestione contabilità,
 - Ciclo immobilizzazioni,
 - Predisposizione Bilancio.
- Affari legali;
 - Gestione affari sociali e legali,
 - Imparzialità,
 - Responsabilità amministrativa degli Enti (ex D.lgs. 231/2001).

3 REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa – Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

È fatto inoltre **espesso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- osservare rigorosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'interesse erariale alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte, così come liquidate dal contribuente con dichiarazione;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/istruzioni aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la Pubblica Amministrazione, come il pagamento delle imposte e le procedure di riscossione coattiva;
- assicurare la regolare e corretta formazione delle dichiarazioni e altri adempimenti fiscali, periodici o annuali, relativi alle imposte dirette ed indirette;
- assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili e della contabilità analitica,
- accertarsi, in fase di qualifica, dell'esistenza, dell'affidabilità e della solidità economico, patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale;
- utilizzare gli standard contrattuali aziendali in uso prevedendo l'impegno della controparte alla presa visione dei contenuti del Modello, del Codice Etico e al

- rispetto delle prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;
- verificare, in fase di ricezione, la corrispondenza tra quanto ricevuto e quanto riportato in fattura, o nei documenti di accompagnamento nel caso di merci;
- segnalare eventuali incongruenze tra merci ricevute e documentazione di accompagnamento alla competente Funzione aziendale al fine di regolarizzare la posizione fiscale;
- verificare, in fase di pagamento delle fatture, il corretto e completo versamento di tutti gli oneri fiscali dovuti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **assoluto divieto** in particolare di:

- presentare ad organismi pubblici dichiarazioni e altri adempimenti fiscali, periodici o annuali, relativi alle imposte dirette ed indirette non veritiere, al fine di conseguire un ingiusto vantaggio;
- indicare nelle predette dichiarazioni e altri adempimenti elementi attivi e passivi falsi, lacunosi, incompleti, inesatti o comunque non rispondenti alla realtà;
- esibire all'amministrazione finanziaria dichiarazioni fiscali o altri documenti che contengano dati e informazioni omessi, mendaci, incompleti, scorretti o che possono indurre l'amministrazione in errore;
- omettere la presentazione di una dichiarazione fiscale dovuta oppure il versamento di somme dovute perché compensate con crediti non spettanti;
- emettere, rilasciare o registrare nelle scritture contabili false fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nonché detenerli ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- simulare l'alienazione o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi;
- porre in essere accordi con fornitori finalizzati all'evasione delle imposte, nonché dei diritti di confine.

4 CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle norme presenti nei Sistemi di Gestione aziendali ed in particolare le seguenti procedure di Gruppo:

- Protocollo Covid ed informazione ai destinatari del Modello;
- Regolamento di Gruppo;
- GP-ALE-231-06 Gestione deleghe e procure;
- GP-AMM-231-08 Gestione dei finanziamenti agevolati;
- GP-CEO-231-07 Rapporti con la pubblica amministrazione;
- GP-GCCRM-CUS-01 Principi generali per la codifica e la gestione clienti;
- GP-GPRDI-ITS-01 ICT services and information security;
- GP-XTEND-TDN-01 Gestione gare, joint ventures e associazioni temporanee di imprese
- PR-ADFIN-INT-01 Intercompany management;

- PR-ADFIN-FIR-01 Bilancio d'esercizio;
- PR-ADFIN-FSM-01 Bilancio consolidato;
- PR-ADFIN-TAX-01 Gestione fiscale;
- PR-ADFIN-TRE-01 Tesoreria;
- PR-COMBR-ADV-01 Advertising, events, fairs and exhibitions;
- PR-HUCAM-WPM-01 Asset, property, workplace & facility management;
- PR-PR2PA-PAY-01 Procedura di fatturazione passiva e pagamenti;
- PR-PR2PA-PUR-01 Gestione acquisti;
- PR-PR2PA-QUA-01 Qualifica amministrativa dei fornitori;
- PR-QU2CA-CRE-01 Gestione del credito;
- PR-QU2CA-INV-01 Fatturazione;
- IS-GINSP-ITS-14 Accesso a reti, server e banche dati esterni.

Le Procedure e istruzioni sopra elencate sono aggiornate alla data di approvazione dell'ultima revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

I destinatari del Modello sono tenuti a verificare l'aggiornamento dinamico delle stesse come pubblicate nei Sistemi di Gestione aziendali.